



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/10/CR7bis/C3

**LINEE GUIDA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE,
DEL 17 GIUGNO 2014, CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI
COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO
IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

- visto il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014), entrato in vigore il 1 luglio 2014, a conclusione dell'ampio percorso di modernizzazione degli aiuti di Stato, che ha consegnato agli Stati membri un parco normativo completamente rinnovato in questo delicato settore del diritto europeo;
- considerato che tutte le misure di aiuto alle imprese alle quali verrà data esecuzione nel periodo 2014-2020 devono conformarsi a tale nuovo quadro giuridico;
- considerato altresì che a seguito dell'ampio processo di riforma e modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha ampliato considerevolmente le categorie di aiuti di Stato esentate dall'obbligo di notifica preventiva, estendendo fortemente le responsabilità delle Amministrazioni concedenti, che sono tenute al controllo preventivo di compatibilità delle misure di aiuto in esenzione e gravate dell'onere non solo di interpretare e applicare correttamente i nuovi testi normativi europei, ma soprattutto di distinguere quali misure costituiscono aiuti di Stato e devono essere pertanto assoggettate alle regole di concorrenza;
- ravvisata la necessità di condividere la gestione di problematiche attuative e interpretative comuni a tutte le Regioni e Province autonome impegnate nel faticoso lavoro di integrazione delle procedure europee con quelle amministrative interne, e di fornire supporto tecnico agli uffici per la stesura di bandi, regolamenti o altri atti istitutivi di misure di aiuto;
- considerato che le Linee guida sviluppate devono intendersi quale contributo delle Regioni e Province autonome all'attuazione di tale regolamento attraverso un metodo condiviso, che lascia impregiudicata la facoltà di ciascuna Amministrazione di implementarle secondo le proprie specifiche esigenze;
- ritenuto che le Linee guida sviluppate possano rappresentare un utile strumento per le Regioni e Province autonome, anche ai fini dell'adempimento degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Partenariato per l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020, che necessitano dispositivi per l'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
- apprezzati la qualità e il valore aggiunto del lavoro svolto dal coordinamento interregionale;

condivide il metodo di individuare modalità di gestione comuni alle stesse problematiche, approva gli allegati tecnici e chiede alle amministrazioni centrali l'apertura di un confronto per migliorare ulteriormente l'applicazione del regolamento di esenzione.

Roma, 19 febbraio 2015

Linee guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014

Premessa

19 febbraio 2015

Le presenti linee guida e relative check list finali devono intendersi quale contributo delle Regioni e delle Province autonome per la corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Esse nascono dalla necessità di condividere problematiche attuative ed interpretative comuni a tutte le amministrazioni regionali e provinciali impegnate nel faticoso lavoro di integrazione delle procedure europee con quelle amministrative interne: l'incremento delle categorie esentate dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 ha fortemente ampliato le responsabilità delle Amministrazioni concedenti aiuti di Stato, in quanto per le stesse vige l'obbligo del controllo preventivo di compatibilità delle misure di aiuto e quindi gravate dell'onere non solo di interpretare e applicare correttamente i nuovi testi normativi europei, ma soprattutto di distinguere quali misure costituiscono aiuti di Stato e devono pertanto essere assoggettate alle regole di concorrenza.

La volontà di offrire alle Amministrazioni uno strumento di aiuto e guida operativa alla stesura di bandi, regolamenti o altri atti istitutivi di misure di aiuto, ha ispirato la redazione delle presenti linee guida che le Amministrazioni potranno implementare secondo le proprie specifiche esigenze con l'auspicio che possano fornire un utile strumento per le Regioni e le Province Autonome per l'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Hanno collaborato alla stesura delle presenti linee guida in particolare le Regioni Abruzzo (Elena Sico), Emilia Romagna (Donato Pulacchini), Friuli Venezia Giulia (Olga Simeon, Paola Grizzo), Lazio (Daniela Margio), Liguria (Fabio Gentiluomo), Lombardia (Emanuele Prosperi), Marche (Cristiana Sposito, Stefania Manoni), Toscana (Simona Bernardini), Valle d'Aosta (Carlo Eugenio Baldi), Veneto (Lisanna Simon) e Tecnostruttura delle Regioni (Laura Frascarelli).

Abbreviazioni:	1
Articolo 58 (cons. 77) – disposizioni transitorie	1
• paragrafo 1 – gestione degli aiuti concessi in passato alle categorie di NUOVA introduzione nel REG. 651.....	1
• Paragrafo 2 – basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per valutare gli aiuti non coperti da esenzione dall’obbligo di notifica preventiva.....	3
• Paragrafo 3 – gestione dei regimi esistenti a cavallo dei due periodi 07-13 & 14-20.....	4
Articolo 1 – campo di applicazione	5
• paragrafo 1 – elenco delle categorie esentate dal Regolamento	5
• paragrafo 2 – esclusioni orizzontali	5
<i>lettere a) e b): macro soglia di esenzione per regimi (cons. 8)</i>	5
<i>Lettera c) - divieto di aiuti all’export (cons. 9)</i>	6
<i>Lettera d) – divieto di misure protezionistiche (cons. 9)</i>	7
• paragrafo 3 – esclusioni settoriali riferite agli “aiuti concessi nei settori ...”	7
• paragrafo 4 – clausola Deggendorf ed esclusione delle imprese in difficoltà.....	9
<i>Lettere a) e b) – clausola Deggendorf (cons. 13) riferita ai regimi e agli aiuti ad hoc</i>	10
<i>Lettera c) – imprese in difficoltà (cons. 14)</i>	10
• Paragrafo 5 – coerenza generale con i principi del diritto europeo.....	11
<i>Lettera a) - libertà di stabilimento</i>	11
<i>Lettera b) – libera circolazione di beni e servizi</i>	12
<i>Lettera c) – Divieto di territorializzazione dei risultati della RSI</i>	13
Articolo 4 – Soglie (cons. 16)	13
Articolo 5 – trasparenza degli aiuti (cons. 17)	14
Articolo 7 – intensità di aiuto e costi ammissibili (cons. 22-24)	14
FOCUS: il calcolo dell’importo massimo di aiuto secondo il metodo del deficit di finanziamento (funding gap)	16
La regola generale	17
Quando si applica il metodo del funding gap.....	17
Articolo 6 – effetto di incentivazione (cons. 18-21)	19
TIPOLOGIA A – EFFETTO INCENTIVANTE PRESUNTO	20
TIPOLOGIA B – EFFETTO INCENTIVANTE DA DIMOSTRARE	20
TIPOLOGIA C – REGIMI FISCALI.....	21
Articolo 8 – cumulo (cons. 25-26)	22
A. Scenari di cumulo	22
1. <i>AIUTI ESENTATI AI SENSI DEL REG. 651 + (DE MINIMIS) 0 + (FONDI UE A GESTIONE DIRETTA)</i>	22
2. <i>AIUTI ESENTATI AI SENSI DEL REG. 651 + ALTRI AIUTI DI STATO</i>	22
2 a) <i>cumulo tra aiuti con costi ammissibili individuabili</i>	23
2 b) <i>cumulo con aiuti aventi costi ammissibili non individuabili</i>	23
B. Il controllo del cumulo	23
Articolo 9 – pubblicazione e informazione (cons. 27)	24
Caratteristiche essenziali del sito:.....	25
Gli elementi da pubblicare sono:.....	25
Articolo 10 – revoca del beneficio dell’esenzione (cons. 29)	27
Articolo 11 – Relazioni (cons. 28)	27
Articolo 12 – Controllo (cons. 28)	27

Linee guida per l'applicazione del Reg. 651/2014/UE (capi I, II e IV)

Abbreviazioni:	
- Reg. 651	Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Reg. 800	Regolamento (CE) n. 800/2008;
- Reg. 702	Regolamento (UE) n. 702/2014;
- Reg. 1388	Regolamento (UE) n. 1388/2014;
- bando	bando, avviso, regolamento o altro atto assunto a base giuridica della misura di aiuto;
- RSI	ricerca sviluppo e innovazione;
- SANI 2	State Aid Notification Interactive, sistema elettronico per la notifica preventiva e la comunicazione in esenzione;
- SARI	State Aid Reporting Interactive, sistema elettronico per la relazione periodica sulle misure di aiuto esistenti;
- suggerimento "copia & incolla"	suggerimenti relativi a possibili formulazioni del bando che integrano le indicazioni proposte dalle linee guida.

Articolo 58 (cons. 77) – disposizioni transitorie

Il reg. 651 è entrato in vigore il 1° luglio 2014.

Qualsiasi aiuto di Stato istituito a partire dal 1° luglio deve essere conforme alle disposizioni del Reg. 651.

L'articolo 58 disciplina la transizione "dal vecchio al nuovo", e riguarda quindi:

- gli aiuti di Stato concessi prima del 1° luglio 2014;
- gli aiuti di Stato esistenti prima del 1° luglio 2014 aventi scadenza successiva a tale data, cui l'amministrazione intende dare esecuzione anche successivamente a tale data e che necessitano pertanto di opportune misure di adeguamento alle disposizioni del Reg. 651.

- **paragrafo 1 – gestione degli aiuti concessi in passato alle categorie di NUOVA introduzione nel REG. 651**

L'articolo 58 si rivolge, in particolare, a quelle categorie di aiuti NUOVE, cioè non previste dal previgente Reg. 800, ma successivamente contemplate dal Reg. 651, che per comodità si riportano nella tabella seguente:

Sez.	Articolo	
1	16	aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano
2	20	aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di CTE
3	21	aiuti al finanziamento del rischio (*)
	22	aiuti alle imprese in fase di avviamento (*)
	23	aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI
	24	aiuti ai costi di esplorazione
4	26	aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
	27	aiuti ai poli di innovazione
	29	aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
6	35	aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati
	39	aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili
	42	aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
	43	aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta
7	44	aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE
	45	aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati
	46	aiuti agli investimenti per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico
	47	aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
	48	aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche
8	50	aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
9	51	aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
10	52	aiuti per le infrastrutture di banda larga
11	53	aiuti per la cultura e conservazione del patrimonio
	54	regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
12	55	aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
13	56	aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali

(*) categorie già presenti nel reg. 800 ma sostanzialmente diverse nel reg. 651.

L'articolo 58 presuppone la legalità (senza necessità di alcuna azione dell'Amministrazione regionale o provinciale) delle concessioni di aiuti di Stato che non erano stati notificati preventivamente, né comunicati in esenzione da obbligo di notifica preventiva, né concessi ai sensi delle regole de minimis, a condizione che tali concessioni:

1. siano state effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2014;
2. abbiano rispettato nella sostanza il reg. 651, fatta eccezione per le disposizioni che riguardano gli obblighi di pubblicazione su sito web, di cui all'art. 9.

ATTENZIONE

Si segnala che la medesima disposizione transitoria, che fa sì che il nuovo regolamento generale di esenzione possa trovare applicazione anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, è contenuta anche nei regolamenti di esenzione relativi al settore primario (Reg. 702) e a quello della pesca (Reg. 1388): la formulazione, pressoché identica di tale disposizione transitoria, diverge tuttavia per la parte in cui si esenta dagli obblighi di pubblicazione delle misure di aiuto su sito web e di comunicazione in esenzione delle stesse sul sistema di notifica elettronica.

Segue tabella comparativa che evidenzia le differenze segnalate.

Reg. 651	Reg. 702	Reg. 1388
<p>Art.58 disposizioni transitorie</p> <p>1. <i>Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.</i></p>	<p>Art.51 Disposizioni transitorie</p> <p>1. <i>Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione degli articoli 9 e 10.</i></p>	<p>Art.46 Disposizioni transitorie</p> <p>1. <i>Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.</i></p>
<p>Art.9 Pubblicazione e informazione</p> <p>1. <i>Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato (...)</i></p>	<p>Art.9 Pubblicazione e informazione</p> <p>2. <i>Lo stato membro interessato garantisce la pubblicazione su un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato (...)</i></p>	<p>Art.9 Pubblicazione e informazione</p> <p>1. <i>Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle seguenti informazioni in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale: (...)</i></p>
<p>Art.11 Relazioni</p> <p>1. <i>Gli Stati membri (...) trasmettono alla Commissione: a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.</i></p>	<p>Art.9 Pubblicazione e informazione</p> <p>1. <i>Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento, o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento.</i></p> <p>Art.10 Possibilità di evitare una doppia pubblicazione nel caso in cui gli aiuti individuali siano già stati pubblicati sul sito internet di cui all'art. 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013, è possibile sottrarsi all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 9 del Reg. 702.</p>	<p>Art.11 Relazioni</p> <p>1. <i>Gli Stati membri (...) trasmettono alla Commissione: a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.</i></p>

- **Paragrafo 2 – basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per valutare gli aiuti non coperti da esenzione dall'obbligo di notifica preventiva**

Tutto ciò che non è esentato ai sensi del Reg. 651 o di altri regolamenti di esenzione in vigore prima del 1° luglio 2014, è valutato dalla Commissione europea sulla base della soft law applicabile al caso o del Trattato.

Per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture, prima esclusi dall'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ma neppure oggetto di specifiche *discipline/orientamenti/comunicazioni* della Commissione, si può fare riferimento alle griglie analitiche elaborate nell'ambito dei Fondi Strutturali (Ref. Ares(2012)934142 - 01/08/2012).

- **Paragrafo 3 – gestione dei regimi esistenti a cavallo dei due periodi 07-13 e 14-20**

Ai sensi del Reg. 800, era possibile proseguire le **concessioni** a valere su regimi esentati fino al 31/12/2014, ad eccezione degli **aiuti a finalità regionale**, per i quali era possibile concedere aiuti fino al 30 giugno, in concomitanza con la scadenza della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Invece, le **erogazioni** potranno continuare anche successivamente al 31/12/2014.

Per i regimi di aiuti al **capitale di rischio**, costituiti prima del 1° luglio 2014 a valere sul Reg. 800, la scadenza del 31/12/2014 va riferita all'operazione di un eventuale incremento della dotazione del fondo attraverso un atto di impegno che avrebbe dovuto essere assunto entro la fine del 2014. Il fondo può in ogni caso continuare ad investire fino alla fine della durata del contratto di investimento anche se successiva al 31/12/2014, rimanendo invariate le condizioni previste dal Reg. 800 su cui il regime era stato costruito, fatti salvi i limiti derivanti dalle scadenze imposte dalle regole dei Fondi Strutturali se il fondo è finanziato dal FESR.

ATTENZIONE

Nell'ambito dei Fondi Strutturali, il DPS ha fornito alcune indicazioni relative alle gestione dei possibili scorrimenti di graduatorie dopo il 31/12/2014 a valere su regimi comunicati in esenzione ai sensi del Reg. 800, contenute nella nota Prot. 1383 del 13/2/2014 inviata dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica alle Autorità di Gestione dei PON/POR/POIN 2007-2013, avente ad oggetto "Aiuti di Stato nell'ambito dei PO – attuazione degli interventi e regole di chiusura" (Allegato 1).

Sulla base della citata nota, "la data di approvazione della graduatoria può farsi coincidere con il momento di "concessione dell'aiuto" "nel caso di regimi attuati con modalità a bando in cui nel bando ovvero in altro atto dell'amministrazione concedente sia espressamente previsto che a tutti i soggetti collocati utilmente in graduatoria sarà concesso l'aiuto via via che risulteranno disponibili le relative risorse e nei limiti delle stesse".

Sulla base di tale interpretazione, il DPS ha ritenuto "di poter sostenere che l'approvazione della graduatoria, con le specificazioni di cui sopra, possa considerarsi atto che fa insorgere in capo al soggetto beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto e che risulta anche azionabile dinanzi ad un Tribunale nazionale".

Attenzione al caso in cui lo scorrimento sia fatto in virtù di risorse che si sono rese disponibili e il cui importo superi il 20% della dotazione originariamente comunicata in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008.

In tal caso si verificherebbe una modifica sostanziale (*) del regime originario, con conseguente obbligo di comunicazione in esenzione tramite SANI 2 come "modifica di regime esistente".

() si ricorda che ai sensi dell'articolo 4 par. 1 del Reg. (CE) 794/2004, "Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente".*

- **paragrafo 4 – periodo transitorio per fine periodo 14-20**

Le concessioni a valere sui regimi esentati ai sensi del Reg. 651 potranno essere effettuate per ulteriori 6 mesi dopo la scadenza del regolamento stesso e quindi fino al 30 giugno 2021.

Articolo 1 – campo di applicazione

- **paragrafo 1 – elenco delle categorie esentate dal Regolamento**
- **paragrafo 2 – esclusioni orizzontali**

LETTERE A) E B): MACRO SOGLIA DI ESENZIONE PER REGIMI (CONS. 8)

Il regolamento prevede una “macro soglia” di esenzione pari a 150 milioni di Euro che si riferisce alla dotazione annuale media del regime. Tale limite/soglia non si applica tuttavia ai regimi esentati ai sensi

- ✓ dell’articolo 15 (aiuti a finalità regionale al funzionamento)
- ✓ della sezione 5 (aiuti alla formazione)
- ✓ della sezione 6 (aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità)
- ✓ dell’articolo 44 (aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 203/96/CE)
- ✓ della sezione 8 (aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali)
- ✓ della sezione 9 (aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote)
- ✓ della sezione 11 (aiuti per la cultura e conservazione del patrimonio)
- ✓ della sezione 12 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali)
- ✓ della sezione 13 (aiuti per le infrastrutture locali)

che possono quindi avere budget medi annuali anche superiori a 150 milioni di Euro.

I regimi di aiuto che superano la soglia di 150 milioni di Euro:

1. devono essere comunicati in esenzione tramite SANI2 allegando alla comunicazione, che va trasmessa entro i consueti 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, un piano di valutazione del regime stesso;
2. potrebbero essere attuati per i primi 6 mesi dalla loro entrata in vigore;
3. possono continuare ad essere attuati godendo dell’esenzione solo previa decisione positiva della Commissione sul piano di valutazione.

SUGGERIMENTO “COPIA & INCOLLA”:

Poiché attuando il regime in assenza della decisione di autorizzazione della Commissione sul piano di valutazione, ci si potrebbe trovare nella situazione di dover revocare le concessioni, il bando dovrebbe subordinare le stesse all’avvenuta decisione positiva della Commissione europea sul piano di valutazione, attraverso una clausola sospensiva da inserire nel bando.

La clausola potrebbe essere inserita nell’articolo dedicato alle “concessioni del contributo” e recitare “*La concessione dei contributi di cui all’articolo XX è subordinata all’avvenuta decisione positiva della Commissione europea che approva il piano di valutazione del regime di aiuto del presente bando*”.

ATTENZIONE

la Commissione europea ha pubblicato la versione provvisoria della scheda di informazioni supplementari da usare come modello per la notifica del piano di valutazione, invitando comunque ad utilizzarla nelle more dell’adozione di quella definitiva:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/sis_evaluation_plan_en.doc

LETTERA C) - DIVIETO DI AIUTI ALL'EXPORT (CONS. 9)

È la consueta norma che vieta gli aiuti all'esportazione, presente anche nei regolamenti de minimis.

Non è obbligatorio inserire tale condizione nel bando.

In pratica, se le agevolazioni non sono tali, per loro natura, da poter costituire aiuti all'esportazione (ad es.: aiuti agli investimenti produttivi, aiuti alla RSI, aiuti senza costi ammissibili individuabili, ...), il divieto espresso è ridondante (quindi da evitare); al contrario, come nel caso di aiuti all'assunzione, o alla formazione, che potrebbero riguardare personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero, è necessario inserire la specifica.

ATTENZIONE

La norma si allinea alle disposizioni esistenti in ambito OMC per il divieto di finanziare l'export. Vieta quindi che l'autorità pubblica faciliti le operazioni di esportazione assumendosi oneri normalmente a carico degli operatori economici.

Tuttavia non vieta il sostegno pubblico ad iniziative che favoriscono la cosiddetta "internazionalizzazione" delle imprese, che il considerando (9)¹ aiuta a definire più concretamente in termini di aiuti per facilitare la partecipazione, anche collettiva, a fiere, quelli per creare infrastrutture di informazione mediante portali Internet e altresì per fornire consulenze dirette a promuovere il potenziale di esportazione delle imprese.

Alcuni esempi di aiuti che non sono stati considerati aiuti all'esportazione²:

- aiuti per servizi di consulenza orientati a promuovere la commercializzazione di prodotti nuovi o già esistenti (studi di mercato, programmazione del marketing, presentazione e dimostrazione di prototipi, funzionamento delle borse merci, iniziative dirette ad incrementare le esportazioni, a individuare nuove possibilità di vendita e di cooperazione ed a creare logo di origine multisettoriali atti a valorizzare l'immagine);
- aiuti per la partecipazione a fiere, esposizioni e saloni, tournée;

Alcuni esempi di costi non ammissibili perché oggetto di aiuti che sono stati considerati aiuti all'esportazione:

- l'allestimento di uffici condivisi da più imprese diretti a fornire alle PMI informazioni sul mercato del paese estero in questione ed a costituire una base per i primi contatti, nonché gli aiuti per la retribuzione di un assistente per il commercio estero, ricondotti dalla Commissione a "spese correnti connesse ad un'attività di esportazione"³;
- l'affitto di locali, le assicurazioni, le utenze, i costi per campionature e pezzi di ricambio per l'assistenza ai clienti, la remunerazione del personale, le spese di viaggio del personale e dell'imprenditore, vale a dire spese dirette a creare e mantenere una vera e propria struttura permanente all'estero in attuazione di un programma di penetrazione commerciale⁴;
- le sovvenzioni in conto interessi per crediti destinati al finanziamento della vendita di prodotti nazionali ad un altro Stato membro⁵;
- la copertura speciale dello Stato contro i rischi di cambio a favore di esportatori unionali che presentano offerte per lavori in un altro Stato membro⁶;
- la garanzia di un ente statale di credito all'esportazione sia all'esportatore, sia eventualmente all'acquirente straniero, al fine di aumentare la capacità di entrambi di contrarre prestiti presso banche commerciali attraverso una diminuzione dei rischi di rimborso connessi all'operazione: poiché le garanzie in questione

¹ (9) [...] In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

² Decisione della Commissione n. 2003/595/CE, del 5 marzo 2003, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (GUUE L 202 del 9.8.2003, p. 15).

³ Ibidem.

⁴ Decisione della Commissione n. 2006/177/CE, del 19 maggio 2004, relativa all'aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002) al quale l'Italia, tramite la legge n. 394/81 concernente il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale, ha dato esecuzione in favore di WAM SpA (GUUE L 63 del 4.3.2006, p. 11). La decisione annullata dal Tribunale di primo grado è stata confermata con una nuova decisione dalla Commissione (GUUE L 57 del 2.3.2011, p. 29) successivamente impugnata con ricorsi respinti in primo e secondo grado.

⁵ Decisione della Commissione n. 82/364/CE, del 17 maggio 1982, concernente la concessione da parte della Francia di sovvenzioni in conto interessi per crediti destinati al finanziamento di esportazioni francesi in Grecia dopo l'adesione di detto paese alla Comunità economica europea (GUCE L 159 del 10.6.1982, p. 44).

⁶ Decisione della Commissione n. 84/416/CE, del 27 giugno 1984, concernente l'intenzione del governo francese di concedere una copertura speciale contro i rischi di cambio a favore di esportatori francesi che hanno presentato offerte per la costruzione di una centrale elettrica in Grecia (GUCE L 230 del 28.8.1984, p. 25).

sono offerte a tariffe non di mercato e sono strettamente e indissolubilmente legate alla sottostante transazione commerciale, incorrono nel divieto di sovvenzioni all'esportazione⁷;

- ☑ la garanzia prestata dallo Stato su un mutuo chirografario di consolidamento: la garanzia, nonostante venga effettuata sul mutuo e non direttamente sul fido, ha come ultimo fine quello di garantire l'attività commerciale dell'impresa all'estero e quindi rientra nella fattispecie "spese correnti connesse con l'attività di esportazione"⁸.

LETTERA D) – DIVIETO DI MISURE PROTEZIONISTICHE (CONS. 9)

Si leggano le seguenti indicazioni in combinato disposto con la parte delle linee guida che riguardano il paragrafo 5 lettera b) del Reg. 651, che ripropone sostanzialmente lo stesso principio.

Non è obbligatorio (anzi, è sconsigliato) inserire tale divieto nel bando. Tuttavia è un elemento a cui fare attenzione nella redazione del bando: in sostanza, occorre che le condizioni alle quali l'amministrazione subordina la concessione dell'aiuto non impongano l'obbligo di utilizzo dei prodotti nazionali (es.: l'aiuto all'investimento subordinato al fatto che i prodotti trasformati siano di origine nazionale).

ATTENZIONE

Non si esclude la possibilità di finanziare ad es. prodotti DOP, DOCG, IGP ... che per disciplinare sono obbligati ad essere prodotti nello Stato membro/in una data area.

- **paragrafo 3 – esclusioni settoriali riferite agli “aiuti concessi nei settori ...”**

- a) **pesca e acquacoltura (cons. 10)**

La pesca e l'acquacoltura sono settori esclusi.

Pertanto le imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura potranno beneficiare di aiuti in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva soltanto se concessi ai sensi del Reg. 1388, non già del Reg. 651. Si possono tuttavia concedere aiuti ai sensi del Reg. 651 anche alle imprese attive nel settore della pesca, limitatamente alle seguenti tipologie di aiuti (oltre all'articolo 30 espressamente dedicato al settore):

- ✓ aiuti per l'accesso della PMI ai finanziamenti (intera sezione 3);
- ✓ aiuti alla ricerca e sviluppo (si presume sia dizione riferita all'articolo 25 rubricato “aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”);
- ✓ aiuti all'innovazione a favore delle PMI (articolo 28);
- ✓ aiuti alla formazione (intera sezione 5);
- ✓ aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (intera sezione 6).

⁷ Decisione della Commissione n. 2008/718/CE, del 16 aprile 2008, concernente la misura C 29/07 (ex N 310/06) che l'Ungheria intende adottare nella forma di garanzie del credito all'esportazione a breve termine a favore di PMI con un fatturato all'esportazione limitato (GUUE L 239 del 6.9.2008, p. 26).

⁸ quesito sottoposto alla Commissione europea su un caso specifico.

b) produzione primaria di prodotti agricoli (cons. 10)

ATTENZIONE: errori nella traduzione italiana del Regolamento

Di seguito sono evidenziati con revisione gli errori materiali di traduzione riscontrati dal raffronto con la versione inglese della lettera b).

*b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli ~~agli~~ **degli** aiuti alle PMI per servizi di consulenza, ~~agli~~ **degli** agli aiuti al finanziamento del rischio, ~~agli~~ **degli** agli aiuti alla ricerca e sviluppo, ~~agli~~ **degli** agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, ~~agli~~ **degli** agli aiuti per la tutela dell'ambiente, **degli aiuti alla formazione**, e ~~agli~~ **degli** agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;*

L'agricoltura è settore escluso. Si possono tuttavia concedere aiuti ai sensi del Reg. 651 anche alle imprese attive nel settore dell'agricoltura, limitatamente alle seguenti tipologie di aiuti:

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ FINANZIABILI ANCHE NEL SETTORE PRIMARIO	POSSIBILE ALTERNATIVA REG. 702 AL REG. 651: SI PUÒ UTILIZZARE IL REG. 702 ANZICHÉ IL REG. 651 SOLO SE LA MISURA È COFINANZIATA COL FEASR
✓ aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 18)	SI: art. 22 Reg. 702 Aiuti per servizi di consulenza
✓ aiuti alla ricerca e sviluppo (si presume sia dizione riferita all'articolo 25 rubricato "aiuti a progetti di ricerca e sviluppo")	NI: art. 31 Reg. 702 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale) che tuttavia finanzia un tipo di ricerca diversa da quella del REG. 651 e i cui risultati sono messi a disposizione di tutti tramite pubblicazione su internet
✓ aiuti alla formazione (intera sezione 5),	SI: art. 21 Reg. 702 (aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione) ma solo PMI
✓ aiuti per la tutela dell'ambiente (intera sezione 7)	NO
✓ aiuti al finanziamento del rischio (articolo 21)	NO
✓ aiuti all'innovazione a favore delle PMI (articolo 28)	NO
✓ aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (intera sezione 6)	NO

NOTA BENE: Gli aiuti agli investimenti nei casi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli seguono le regole generali del Reg. 651, e possono quindi raggiungere le intensità di aiuto che valgono per tutti i settori cui si applica il Reg. 651.

Qualora tuttavia detti aiuti vengano concessi ai sensi del Reg. 702, e beneficiari siano PMI agricole (ad es. l'azienda agricola che realizza la cantina o il frantoio, o si attiva per la commercializzazione diretta dei suoi prodotti, etc), giova segnalare, ai fini della scelta se utilizzare il Reg. 702 o il Reg. 651, che le intensità di aiuto previste dal Reg. 702 sono significativamente più elevate del Reg. 651.

- c) **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo acquistato dall'agricoltore o al quantitativo commercializzato o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari (cons. 11);
- d) **carbonifero** (con riferimento agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive) (cons. 12);
- e) settori e categorie esclusi per gli **aiuti a finalità regionale** ai sensi dell'articolo 13.

SUGGERIMENTO “COPIA & INCOLLA”

Fatta salva la possibilità che il bando possa essere rivolto solo ad un elenco specifico di settori, qualora esso sia invece rivolto indistintamente a tutti i settori, esso potrebbe contenere, nell’articolo dedicato ai “Soggetti beneficiari”, una dicitura quale:

“Non sono finanziabili **le attività** nei settori di cui all’Allegato YY”.

ALLEGATO YY	ISTRUZIONI
settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura	<i>Se il bando contiene unicamente aiuti compresi nella sezione 3, 4, 5 o 6 è possibile togliere la pesca e l’acquacoltura dall’elenco dei settori esclusi</i>
settore della produzione primaria di prodotti agricoli	<i>Se il bando contiene unicamente aiuti compresi nella sezione 4, 5, 6 o 7 oppure aiuti di cui all’articolo 21, è possibile togliere l’agricoltura dall’elenco dei settori esclusi</i>
(da inserire solo se in Regione o Provincia autonoma sono presenti miniere di carbone) settore carbonifero qualora gli aiuti siano destinati ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio	

ATTENZIONE

L’ultimo capoverso del paragrafo 3 contiene un’importante precisazione che consente di non escludere potenziali beneficiari per il solo fatto di appartenere ad uno dei settori esclusi, purché **l’attività finanziata** non sia riconducibile ai settori esclusi.

Tale precisazione attribuisce priorità all’attività svolta piuttosto che al settore di appartenenza: qualora un soggetto svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, lo stesso potrà beneficiare dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Reg. 651.

- **paragrafo 4 – clausola Deggendorf ed esclusione delle imprese in difficoltà**

LETTERE A) E B) – CLAUSOLA DEGGENDORF (CONS. 13) RIFERITA AI REGIMI E AGLI AIUTI AD HOC

Non è condizione di ammissibilità del richiedente, ma condizione di compatibilità del regime/aiuto!

La clausola Deggendorf deve essere esplicitata nel bando (“il presente regolamento non si applica ai regimi (/aiuti ad hoc) che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali etc.”).

La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.

SUGGERIMENTO “COPIA & INCOLLA”

Il bando potrebbe contenere, nell’articolo dedicato alle “Modalità di liquidazione ed erogazione dell’aiuto” una dicitura quale:

“La liquidazione degli aiuti di cui all’articolo XX è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno”.

Cfr. modello/proposta di dichiarazione sostitutiva 1.

ATTENZIONE

Il vincolo derivante dalla giurisprudenza Deggendorf implica che le amministrazioni pubbliche debbano sospendere il pagamento di aiuti nuovi soltanto a quei beneficiari che **sono “destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”**.

Quindi:

1. la clausola **non è condizione di ammissibilità** del richiedente l’aiuto, ma la sua esplicitazione nel bando è condizione di compatibilità del regime/aiuto;
2. la concessione del nuovo aiuto resta in ogni caso legittima indipendentemente dalla “situazione Deggendorf” del beneficiario: la clausola è quindi soltanto **sospensiva dell’erogazione** dell’aiuto, sia dell’anticipo che del saldo;
3. la clausola si tradurrà in una autocertificazione da far sottoscrivere al beneficiario nella quale egli dichiarerà di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero – cfr. modello/proposta di dichiarazione sostitutiva;
4. è obbligatorio acquisire l’autocertificazione prima dell’erogazione; tuttavia, sulla base di esigenze amministrative e procedurali, l’amministrazione potrebbe anche acquisirla all’atto della domanda facendo attenzione a non porla come condizione di ammissibilità (cfr. supra punto 1) e fermo restando l’impegno del beneficiario ad aggiornare l’autocertificazione fino al momento dell’erogazione;
5. nella redazione del modello di autocertificazione si sconsiglia di fare riferimento ad alcun elenco dei casi di recupero pendenti sull’Italia, se non a fini informativi (pubblicato sul sito del DPE al link <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>);
6. qualora entro i tempi dell’erogazione il beneficiario risulti non avere rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, l’amministrazione concedente può:
 - a. definire un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, che potrà al più tardi coincidere con il termine di presentazione della rendicontazione finale;
 - b. qualora tale termine non sia rispettato dal beneficiario, l’amministrazione concedente dovrà conseguentemente revocare la concessione.

Tali condizioni potranno essere indicate nella sezioni “obblighi del beneficiario” e “revoca del provvedimento di concessione” del bando.

LETTERA C) – IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (CONS. 14)

È fatto divieto di concedere aiuti ai sensi del Reg. 651 a soggetti che versano in condizioni di “difficoltà” come descritta alla definizione n. 18 dell’articolo 2.

È **condizione di ammissibilità** del richiedente.

La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.

SUGGERIMENTO “COPIA & INCOLLA”

Il bando potrebbe contenere, nell’articolo dedicato ai “Soggetti beneficiari”, una dicitura che integra i requisiti dei soggetti beneficiari, quale ad esempio:

“non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE”.

Cfr. modello/proposta di dichiarazione sostitutiva 2.

• Paragrafo 5 – coerenza generale con i principi del diritto europeo

LETTERA A) - LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Non è possibile imporre quale condizione di ammissibilità all’atto della domanda che i beneficiari abbiano la **sede legale** nello Stato membro/Regione concedente.

È tuttavia consentito richiedere che l’impresa abbia almeno un’“unità operativa” al momento della liquidazione (acconto o saldo).

Quindi il requisito di avere la sede operativa in Regione potrà solo essere **sospensivo della liquidazione** (acconto o saldo), ma **NON** già requisito di ammissibilità.

Il bando che dovesse invece continuare a prevedere come requisito di ammissibilità la presenza, al momento della domanda o della concessione, della sede operativa in Regione, sarebbe **incompatibile** perché violerebbe la libertà di stabilimento.

Cfr. allegato 2 contenente la domanda formulata alla Commissione europea e relativa risposta.

SUGGERIMENTO “COPIA & INCOLLA”

Il bando, nell’ambito dei requisiti dei beneficiari, potrebbe contenere la seguente dizione *“avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo”*.

Può ritenersi ragionevole che l’amministrazione introduca un termine perentorio entro il quale il beneficiario deve aprire l’unità operativa sul territorio regionale, al fine di evitare che il momento della liquidazione rimanga sospeso a causa dell’inerzia del beneficiario.

In tal caso, nella sezione “modalità di liquidazione ed erogazione dell’aiuto”, il bando potrebbe contenere la seguente dizione: *“Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un’unità operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere comunicata all’amministrazione regionale entro e non oltre XX giorni dalla concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio”*. Il termine di “XX giorni” dovrebbe essere individuato tenendo conto della data in cui l’amministrazione prevede di procedere al primo pagamento.

Conseguentemente, dovrà essere inserita una clausola che prevede la decadenza del beneficio in caso di mancato rispetto dei termini per l’apertura della sede. Tali condizioni saranno indicate nella sezione “revoca / decadenza” del bando.

Qualora il bando richieda un’unità operativa sul territorio regionale, l’istruttore dovrà verificare, prima della liquidazione, l’avvenuto insediamento.

La verifica potrà essere effettuata mediante il controllo dell’iscrizione dei beneficiari nei registri richiesti dalla normativa di legge. Segue tabella sinottica delle principali casistiche ricorrenti:

Tipo di Registro (DOVE)	Soggetti (PER CHI)
al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell'ente è esercitata in una sola Regione	le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
al Registro delle imprese presso le CCIAA	i soggetti previsti dalla legge e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • gli imprenditori di cui all'art. 2195 del cc; • le società di cui all'art. 2200 del cc; • i consorzi di cui all'art. 2612 del cc e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del cc; • i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991; • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del cc; • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 218/1995; • gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cc; • i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del cc; • le società semplici di cui all'art. 2251 del cc;
al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA	gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali
nell'elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute	le associazioni riconosciute a livello regionale
nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute	le associazioni O FONDAZIONI riconosciute a livello nazionale

ATTENZIONE

Nei casi in cui il possesso dell'unità operativa sul territorio nazionale sia necessitato da fattori esogeni al bando e sia funzionale alla realizzazione del progetto/investimento, è ragionevole ritenere che non possa essere imputata al bando la violazione della libertà di stabilimento.

Se ad esempio il bando si rivolge alle imprese artigiane, e quindi tra i requisiti di ammissibilità è richiesta l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, è ragionevole ritenere che il fatto di avere la sede operativa sul territorio regionale, necessitato dall'iscrizione all'albo, non costituisca una violazione della libertà di stabilimento, a condizione di rispettare quanto detto sopra in tema di libertà di stabilimento.

LETTERA B) – LIBERA CIRCOLAZIONE DI BENI E SERVIZI

Tale clausola vieta di subordinare l'aiuto, ad esempio per l'organizzazione di un evento, al fatto di avvalersi di un ente o di un'associazione di una specifica Regione, come anche vieta che un bando finanzi eventi soltanto se l'organizzatore è ubicato sul territorio regionale o nazionale.

Quindi il bando non dovrà subordinare la concessione dell'aiuto all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali/regionali/provinciali, con conseguente esclusione di taluni beneficiari.

Tale esclusione non dovrà nemmeno essere operata in sede di istruttoria.

Non è condizione da esplicitare nel bando, ma è condizione di cui tener conto nella redazione dei criteri ai fini dell'ammissione all'aiuto ovvero di eventuali criteri di priorità. In altri termini, il bando non può prevedere, quale criterio di priorità o di ammissione all'aiuto, la condizione che il beneficiario utilizzi prodotti o servizi nazionali/ della Regione / della Provincia autonoma.

LETTERA C) – DIVIETO DI TERRITORIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RSI

È vietato territorializzare in qualsiasi modo i risultati della ricerca finanziata.

Gli aiuti alla RSI non possono essere subordinati allo sfruttamento dei risultati delle attività di RSI solo territorio dello Stato membro/Regione/Provincia Autonoma concedente.

Inoltre, non è possibile prevedere che l'attività di ricerca sia svolta esclusivamente sul territorio dello Stato membro/Regione concedente.

ATTENZIONE

Nell'ambito della decisione relativa all'aiuto di Stato N 207/2007, la Commissione europea ha accettato che la base giuridica prevedesse il vincolo che lo sfruttamento dei risultati della ricerca avvenisse ANCHE sul territorio regionale.

Inoltre, nell'ambito della decisione relativa all'aiuto di Stato N 466/2007, la Commissione europea ha autorizzato che l'aiuto fosse subordinato al fatto che la ricerca venisse svolta prevalentemente sul territorio provinciale.

Articolo 4 – Soglie (cons. 16)

Per beneficiare dell'esenzione del Reg. 651, gli aiuti devono avere un importo non superiore alle soglie di cui all'art. 4, che sono espresse, a seconda della categoria di aiuto cui si riferiscono, in termini di:

- costi totali dell'infrastruttura (infrastrutture di banda larga, infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali, infrastrutture locali), oppure
- costi ammissibili
 - per investimento
 - per impresa (nel solo caso di aiuti di stato senza costi ammissibili individuabili = art. 21-22-23)
 - per progetto
 - per impresa per progetto (ad es., se un'impresa partecipa a 3 progetti, avvalendosi di una consulenza in ciascun progetto, essa potrà prendere 2 milioni di euro su ciascuna consulenza ricevuta su tutti e tre i progetti)
 - per impresa per anno
 - per regime per anno
 - per infrastruttura
 - per polo
 - per studio.

Il bando deve pertanto essere redatto in modo da evitare la concessione di aiuti aventi importo superiore alle soglie, oppure in modo da evitare la concessione di aiuti che facciano superare le soglie se cumulati con altri aiuti già concessi da altre amministrazioni pubbliche al richiedente l'aiuto.

ATTENZIONE

Si segnala che la versione inglese del Reg. 651 esprime le soglie senza la congiunzione “e” tra i due termini di riferimento che sono abbinati, ad esempio “per impresa per progetto”, non già, come invece si ritrova nella versione italiana, “per impresa E per progetto”. Cfr. scheda tecnica A allegata contenente la tabella sinottica delle soglie.

SUGGERIMENTO “COPIA & INCOLLA”

Si veda il suggerimento di pagina 23 relativo al controllo del cumulo.

Articolo 5 – trasparenza degli aiuti (cons. 17)

L’art. 5 dispone che il Regolamento si applichi solo agli aiuti “trasparenti” (aiuti su cui è possibile calcolare preventivamente con certezza l’equivalente sovvenzione lordo – ESL) e definisce le condizioni nel rispetto delle quali determinati strumenti di aiuto sono considerati trasparenti.

Per **ESL** si intende la traduzione quantitativa in termini monetari del beneficio quando accordato in forma diversa dalla sovvenzione diretta.

Si segnala l’opportunità che nel provvedimento di concessione sia sempre riportato l’ESL dell’aiuto, in quanto tale valore è indispensabile ai fini del rispetto delle regole sull’intensità/importo massimo dell’aiuto, nonché del cumulo, tanto da parte del beneficiario che dichiara gli aiuti eventualmente già ricevuti, quanto da parte dell’amministrazione che deve rispettare le soglie/intensità massime/importi massimi ad ogni nuova concessione.

La misura massima dell’aiuto concedibile è espressa in termini di:

- **“intensità massima di aiuto”** espressa in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili (es. in caso di “aiuti alle PMI per servizi di consulenza”- art 18 paragrafo 2 - l’intensità massima di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili) oppure
- **“importi massimi di aiuto”** espressi in valori assoluti quando sia impossibile individuare i costi ammissibili (es. nel caso di “aiuti al finanziamento del rischio” – art. 21 paragrafo 9 – l’importo massimo di finanziamento del rischio non può superare 15 milioni di euro per impresa).

Articolo 7 – intensità di aiuto e costi ammissibili (cons. 22-24)

L’art. 7 disciplina il rispetto delle intensità dell’aiuto fornendo indicazioni sulle modalità di calcolo dell’ESL.

Per determinare l’intensità massima di aiuto occorre utilizzare esclusivamente i **costi ammissibili**, da individuare con *“prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate”* – es. preventivi di spesa per l’acquisto e/o la locazione di beni e la prestazione di servizi oppure documenti atti a comprovare il periodo di impiego ed il relativo costo per l’azienda, del personale dipendente utilizzato per la realizzazione di un progetto.

L’aggettivo “specifiche” non preclude la possibilità di avvalersi delle disposizioni relative alle opzioni di semplificazione dei costi diverse dal “rimborso a costi reali” di cui all’articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 (disposizioni comuni sui Fondi SIE).

Gli importi da prendere in considerazione sono quelli **al lordo di imposte od oneri**.

Se sono **erogati in più quote** gli aiuti sono attualizzati alla data della concessione; i costi ammissibili sono attualizzati alla data della concessione; Il tasso di attualizzazione da applicare è quello alla data della concessione.

La tabella seguente sintetizza le condizioni di trasparenza indicate dall'art. 5 in relazione alle diverse forme di aiuto e in particolare a quelle prive di costi ammissibili individuabili, unitamente alle indicazioni fornite dall'articolo 7 in relazione alle modalità di calcolo dell'ESL.

STRUMENTO DI AIUTO	CONDIZIONI DI TRASPARENZA l'aiuto è trasparente	VERIFICHE E INDICAZIONI PER IL CALCOLO DELL'ESL
Sovvenzione o contributo in conto interessi	sempre	
Prestiti	quando l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento in vigore al momento della concessione (vedi Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C14/02 pubblicata sulla GUCE C14 del 19/01/2008) ⁹	
Garanzie	<p>quando l'ESL è calcolato in base:</p> <p>a) ai "premi esenti" previsti nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubblicata sulla G.U.C.E. C155 del 20.06.2008)¹⁰</p> <p>oppure</p> <p>b) ad un metodo di calcolo dell'ESL relativo alla garanzia autorizzato dalla Commissione in base alla su indicata Comunicazione.</p>	<p>NOTA: il metodo nazionale di calcolo notificato dal Mise e autorizzato il 6 luglio 2010¹¹ è stato prorogato con nota della Commissione europea del 13/12/2013 (allegato 3).</p>
Agevolazioni fiscali	quando la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata	La misura deve fissare il tetto massimo dell'agevolazione fiscale che il beneficiario può ottenere (ESL). Il tetto massimo non può essere superiore alla soglia prevista dall'art. 4 in corrispondenza della specifica categoria di aiuto adottata. Le modalità attuative devono prevedere un massimale di aiuto concedibile non superiore alla soglia massima prevista dalla categoria di

⁹ [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=IT)

¹⁰ [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0620\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=IT)

¹¹ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236284/236284_1123193_28_2.pdf

		aiuto adottata. Poiché di norma l'aiuto sotto forma di agevolazione fiscale si intende concesso alla chiusura del periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione, ai fini del calcolo dell'ESL il beneficio fiscale dovrà essere attualizzato ad ogni chiusura di periodo di imposta.
Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano	quando sono soddisfatte le condizioni previste all'art. 16	
Aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio	quando sono soddisfatte le condizioni previste all'art. 21	
Aiuti alle imprese in fase di avviamento	quando sono soddisfatte le condizioni previste all'art. 22	
Aiuti a progetti per l'efficienza energetica	quando sono soddisfatte le condizioni previste all'art. 39	
Aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato	quando sono soddisfatte le condizioni previste all'art. 42	
Aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili	<p>a) quando l'importo nominale dell'anticipo non supera la soglia massima riferita alla categoria di aiuto adottata</p> <p>oppure</p> <p>b) quando l'ESL dell'aiuto è calcolato in base ad un metodo preventivamente autorizzato dalla Commissione</p>	L'intensità massima di aiuto può essere maggiorata di 10 punti percentuali (tranne il caso di aiuti a finalità regionale) qualora l'aiuto è determinato come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede il rimborso dell'anticipo (in caso di esito positivo del progetto) ad un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione.

FOCUS: il calcolo dell'importo massimo di aiuto secondo il metodo del deficit di finanziamento (*funding gap*)

Il regolamento prevede che, in taluni casi, l'importo massimo dell'aiuto sia calcolato secondo il metodo del deficit di finanziamento (*funding gap*), che si basa sulla definizione di risultato operativo di cui all'articolo 2 punto 39.

Di norma tale metodo viene utilizzato con riferimento al finanziamento delle infrastrutture, anche se non per tutte le infrastrutture finanziabili ai sensi del Reg. 651 è previsto l'utilizzo del metodo del *funding gap* (cfr. ad esempio le infrastrutture di ricerca, finanziabili per il 50% dei costi ammissibili).

Il Reg. 651 prevede l'obbligo di calcolare l'importo massimo dell'aiuto in funzione del deficit di finanziamento per le seguenti tipologie di aiuti nei seguenti articoli:

- Art. 46 (Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico) – con riferimento solo alla rete di distribuzione;
- Art. 48 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche);
- art. 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio);
- art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- art. 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali).

La regola generale

La regola generale prevede che l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il "risultato operativo" come definito al punto 39 dell'articolo 2. L'importo dell'aiuto equivale alla seguente differenza:



Per una illustrazione esemplificativa dell'applicazione del metodo del deficit di finanziamento, si veda la scheda tecnica B.

Quando si applica il metodo del funding gap

Art. 46 – il metodo si applica soltanto al finanziamento degli investimenti nella rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento, comprese le rispettive strutture, non già al finanziamento dell'impianto che segue diverso metodo per il calcolo dell'intensità dell'aiuto.

Art. 48 – il metodo si applica al finanziamento degli investimenti per infrastrutture energetiche relative all'energia elettrica, al gas o al petrolio, definite al punto 130 dell'articolo 2 come "qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi", ulteriormente dettagliate alle lettere a), b) e c) del medesimo punto 130.

Art. 53 – Il metodo si applica a tutti gli obiettivi e alle attività culturali elencati nel paragrafo 2.

L'articolo 53 non contiene una definizione di "infrastruttura culturale": ciononostante, si può ritenere che tali siano musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto ... come da elenco di cui alla lettera a) del par. 2.

Attenzione: non tutto è aiuto di Stato

si deve tenere conto che in tale settore, determinate misure possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107 par. 1 TFUE perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Spetta a ciascuna amministrazione valutare quando ci si trovi in questa circostanza. Cfr. considerando (72)¹².

Art. 55 – Il metodo si applica agli aiuti a favore delle "infrastrutture sportive" e delle "infrastrutture ricreative multifunzionali".

L'articolo 55 definisce al paragrafo 3 le "infrastrutture ricreative multifunzionali" come "strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi". Questi ultimi, infatti, sono considerati dal Regolamento come "infrastrutture turistiche multifunzionali", finanziabili soltanto nell'ambito di regimi di aiuti a finalità regionale destinati ad attività turistiche in una zona assistita (cfr. considerando 74).

L'articolo 55 non definisce però le "infrastrutture sportive": ciononostante, si può ritenere che tali siano ad esempio stadi, impianti a fune destinati ad attività sportiva¹³, palasport ...

Attenzione: non tutto è aiuto di Stato

si deve tenere conto che nel settore dello sport varie misure possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri (es.: misure di aiuto ad attività che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali). Cfr. considerando (74)¹⁴.

Art. 56 - Il metodo si applica agli aiuti per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.

L'articolo 56 non contiene una definizione di "infrastruttura locale": ciononostante, si può ritenere che tali siano ad esempio incubatori/pépinières o spazi espositivi/fieristici, mercati coperti etc ... purché non dedicate.

Attenzione: non tutto è aiuto di Stato

come per le infrastrutture culturali e sportive / ricreative multifunzionali, si deve tenere conto che varie misure a favore di infrastrutture locali non costituiscono aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica, ad esempio, o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark. Cfr. considerando (75)¹⁵.

¹² Cfr. anche la bozza di Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE consultabile al link: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html.

¹³ La Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato N 376/01 – Regime di aiuti in favore degli impianti a fune – autorizzazione della Commissione sulla base degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (GU C 172 del 18 luglio 2002), come pure in decisioni successive, definisce gli impianti a fune quali infrastrutture finalizzate allo sport, che possono talora essere destinate anche a soddisfare esigenze generali di trasporto.

¹⁴ Cfr. nota 12.

¹⁵ Cfr. nota 12.

Nella seguente tabella è riportato il quadro sinottico dell'applicazione del metodo per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concedibile secondo la regola del deficit di finanziamento.

	Art. 46 (rete di distribuzione)	Art. 48	Art. 53	Art. 55	Art. 56
A. Aiuti agli investimenti	Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo	Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo	Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo	Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo	Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo
B. Aiuti al funzionamento	NO	NO	Perdite di esercizio + utile ragionevole	Perdite di esercizio	NO
Metodo alternativo per A e B se l'aiuto < 1 M€	/	/	80% dei costi ammissibili e importo dell'aiuto < 1 M€ a prescindere dall'importo del progetto il 20% residuo deve essere finanziato dal beneficiario con risorse proprie senza aiuti di Stato	80% dei costi ammissibili e importo dell'aiuto < 1M€ a prescindere dall'importo del progetto il 20% residuo deve essere finanziato dal beneficiario con risorse proprie senza aiuti di Stato	/
Aiuti al funzionamento per la pubblicazione di musica e opere letterarie:			l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate né il 70% dei costi ammissibili		

Articolo 6 – effetto di incentivazione (cons. 18-21)

Il principio generale è quello secondo cui non si possono concedere aiuti in esenzione in favore di attività che il richiedente avvierebbe anche senza aiuti.

Il regolamento distingue tre tipologie di aiuti:

- A. quelli per i quali l'effetto incentivante non è richiesto o è presunto;
- B. quelli per i quali l'effetto incentivante deve essere dimostrato;
- C. regimi fiscali.

TIPOLOGIA A – EFFETTO INCENTIVANTE PRESUNTO

Categoria di aiuto	Condizioni per poter ritenere l'effetto incentivante come presunto/soddisfatto
aiuti a finalità regionale al funzionamento	se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15
aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti	se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22 [anche gli aiuti di cui agli articoli 23 e 24 sono chiamati a rispettare le condizioni di cui agli articoli 21 e 22]
aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali	se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33
aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità	se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 34
aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE	se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 44
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali,	se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 50
aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote	se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 51
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio	se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 53

TIPOLOGIA B – EFFETTO INCENTIVANTE DA DIMOSTRARE

- aiuti a finalità regionale agli investimenti (art.14);
- aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (art.16);
- aiuti alle PMI (sez.II);
- aiuti a favore di ricerca sviluppo e innovazione (sez.IV);
- aiuti alla formazione (sez.V);
- aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art.35);
- aiuti per la tutela dell'ambiente (sez.VII), tranne quelli di cui all'art.44;
- aiuti per le infrastrutture a banda larga (art.52);
- regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art.54);
- aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (sez.XII);
- aiuti per le infrastrutture locali (sez.XIII);

Per assicurare l'effetto di incentivazione

1) la domanda di finanziamento dovrà contenere i seguenti elementi minimi essenziali:

- a. nome e dimensioni dell'impresa
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine
- c. ubicazione del progetto
- d. elenco dei costi del progetto
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro – *pre-compilabile dall'amministrazione concedente*) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

2) al momento della presentazione della domanda i lavori non erano già stati avviati: per avvio dei lavori considerare la definizione di cui all'art.2, comma 23.

Solo nel caso di aiuti AD HOC alle grandi imprese, prima di concedere l'aiuto, in aggiunta ai punti 1 e 2, VERIFICARE ANCHE CHE:

- **alla domanda, contenente gli elementi minimi previsti per i regimi, sia allegata anche documentazione** dimostrante, attraverso la descrizione della fattibilità del progetto o dell'attività da sovvenzionare, in presenza o in assenza dell'aiuto:
 - ☑ un aumento significativo della portata del progetto/dell'attività o
 - ☑ un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/attività o
 - ☑ una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/attività interessati.
- **oppure, nel caso si tratti di aiuti agli investimenti a finalità regionale, che alla domanda, contenente gli elementi minimi essenziali di cui sopra, sia allegata anche documentazione** dimostrante che il progetto non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata in assenza di aiuti oppure che la realizzazione del progetto in quella zona non sarebbe stata abbastanza redditizia senza l'aiuto.

ATTENZIONE

una semplice dichiarazione del richiedente l'aiuto secondo la quale un aiuto contribuirebbe ad aumentare la portata del progetto o una riduzione significativa dei tempi non è considerata dalla Commissione europea come sufficiente a dimostrare l'effetto di incentivazione. L'impresa dovrà fornire adeguata argomentazione (business plan, ...).

TIPOLOGIA C – REGIMI FISCALI

Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali "nuovi"¹⁶, è sufficiente verificare che:

- 1) **la misura introduce un diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione**
- 2) **l'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati sia successivo all'adozione e all'entrata in vigore del regime.**

ATTENZIONE

Per **avvio dei lavori** considerare la definizione di cui all'art.2, comma 23. In particolare:

- per avvio dei lavori in caso di costruzione, considerare la "comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori" (per l'edilizia libera) oppure la comunicazione al Comune dell'avvio dei lavori a seguito del rilascio del permesso di costruire" oppure la data contenuta nella DIA/SCIA (segnalazione certificata di avvio dei lavori);
- come momento in cui ritenere l'investimento "irreversibile": considerare la conferma d'ordine o, per l'acquisizione di attivi, il rogito o la sottoscrizione del contratto;
- l'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Queste spese possono comunque essere ammesse a finanziamento se comprese tra i costi ammissibili dell'aiuto.

Cfr. maggiori specificazioni sulla normativa nazionale di riferimento nella scheda tecnica C.

Per **entrata in vigore del regime** si deve intendere l'entrata in vigore della base giuridica contenente tutti gli elementi necessari alla Commissione per verificare la compatibilità del regime stesso.

¹⁶ Per regimi nuovi si intendono regimi diversi da quelli che subentrano a regimi fiscali precedenti, se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per questi regimi subentranti l'effetto incentivante non va dimostrato.

Articolo 8 – cumulo (cons. 25-26)

A. Scenari di cumulo

Il Regolamento affronta i seguenti due possibili scenari:

1. AIUTI ESENTATI AI SENSI DEL REG. 651 + (DE MINIMIS) O + (FONDI UE A GESTIONE DIRETTA)

Le regole di cumulo si applicano soltanto ai finanziamenti pubblici che configurano “aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 107 par.1 TFUE.

I **Fondi Europei a gestione diretta** (nello schema “Fondi diretti UE”) NON configurano “aiuti di Stato” perché non sono controllati né direttamente né indirettamente dagli Stati (e loro sub-articolazioni).

Parimenti, i **contributi de minimis** NON configurano “aiuti di Stato” perché l’importo del massimale sul triennio in capo al medesimo beneficiario non è considerato capace di distorcere la concorrenza.

Ciononostante, la Commissione ha stabilito alcune regole per evitare che questi strumenti, che giuridicamente non configurano aiuti di Stato, siano utilizzati per eludere di fatto i massimali posti dal regolamento generale di esenzione.

Pertanto le regole di cumulo dei Fondi diretti UE e dei contributi de minimis sono le seguenti:

$$\boxed{\text{FONDI DIRETTI UE}} + \boxed{\text{AIUTI ESENTATI ai sensi del 651}}$$

oppure

$$\boxed{\text{DE MINIMIS}} + \boxed{\text{AIUTI ESENTATI ai sensi del 651}}$$

- è sempre possibile se riguarda **costi ammissibili diversi**
- è possibile **sugli stessi costi ammissibili**, purché il cumulo NON comporti il superamento
 - de minimis: delle intensità di aiuto stabilite nelle sezioni specifiche del capo III del Reg. 651
 - Fondo europeo a gestione diretta: del tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione (da intendersi “diritto dell’Unione” come Reg. 651 o normativa che disciplina il Fondo di diretta gestione UE).

2. AIUTI ESENTATI AI SENSI DEL REG. 651 + ALTRI AIUTI DI STATO

Il regolamento disciplina il cumulo in due diverse situazioni, a seconda che gli aiuti che si cumulano abbiano o meno costi ammissibili individuabili.

Giova ricordare che gli aiuti senza costi ammissibili individuabili sono quelli contemplati agli articoli 21, 22 e 23 del reg. 651, nonché quelli di cui agli articoli 18 e 45 del Reg. 702 ed inoltre eventuali aiuti de minimis per i quali i bandi non individuino delle spese ammissibili (ad es. garanzie per liquidità).

2 A) CUMULO TRA AIUTI CON COSTI AMMISSIBILI INDIVIDUABILI

Tale cumulo

- è sempre possibile se riguarda **costi ammissibili diversi**;
- è possibile **sugli stessi costi ammissibili**, purché il cumulo NON comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

2 B) CUMULO CON AIUTI AVENTI COSTI AMMISSIBILI NON INDIVIDUABILI

Gli aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili (di cui agli artt. 21-22-23 del reg. 651, nonché quelli di cui agli articoli 18 e 45 del Reg. 702 ed inoltre eventuali aiuti de minimis per i quali i bandi non individuino delle spese ammissibili):

- sono sempre cumulabili con qualsiasi aiuto con costi ammissibili individuabili;
- sono sempre cumulabili con altri aiuti parimenti con costi ammissibili NON individuabili, nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

B. Il controllo del cumulo

Il controllo del cumulo deve essere effettuato sia ai fini del rispetto delle intensità massime o importi massimi di aiuto stabiliti nel capo III, sia ai fini del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4. Unica eccezione a tale doppio controllo è rappresentata dai regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54), per i quali, essendo la soglia espressa "per regime per anno", sarà sufficiente verificare il cumulo soltanto ai fini del rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nell'art. 54.

Resta la possibilità per la PA di proibire il cumulo sugli stessi costi ammissibili, ma **attenzione**: così facendo si escluderebbe la possibilità di concedere aiuti sotto forma di garanzie sullo stesso investimento/progetto o gli sgravi fiscali/contributivi sugli stessi costi.

SUGGERIMENTO "COPIA & INCOLLA"

Può essere di aiuto introdurre nel modulo di domanda una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente

DICHIARA

- di NON AVERE** ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sulla stessa *infrastruttura/investimento/ progetto/polo* di cui si chiede il finanziamento [*chi redige il bando selezionerà la voce pertinente a seconda della finalità dello stesso e quindi del termine di riferimento che compare nella rispettiva soglia*], oppure
- di AVERE** ricevuto *nell'anno corrente* [solo per gli aiuti di cui agli articoli 19, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 53, 54, 55 la cui soglia è espressa in termini "per impresa per anno"/"per anno"/"per infrastruttura per anno"] altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sulla stessa *infrastruttura/investimento/progetto/polo* di cui si chiede il finanziamento [*chi redige il bando selezionerà la voce pertinente a seconda della finalità dello stesso e quindi del termine di riferimento che compare nella rispettiva soglia*], che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando.

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	de minimis o altro (specificare se possibile)	IMPORTO CONCESSO DALL'ENTE	COSTI FINANZIATI	IMPORTO DEI COSTI FINANZIATI
Regione	LR 4/2005, art. 7 DGR 1234 del 12/10/2014	Decreto n. 456 del 15/11/2014	Reg. (UE) n. 651/2014, articolo 17	420.000 €	capannone software	300.000 € 120.000 €
CCIAA	LR 8/2010	det. SG 3 del 1/12/2014	Reg. (UE) 1407/2014	80.000 €	consulenza	80.000 €
TOTALE				500.000 €		500.000 €

Qualora si verifichi il cumulo nell'ambito della stessa infrastruttura/investimento/impresa/progetto/polo, o a livello dello stesso costo ammissibile, l'istruttore dovrà provvedere alla verifica puntuale rispetto al tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili, mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti che l'impresa richiedente ha indicato nella tabella.

Cfr. scheda tecnica D contenente alcuni esempi di applicazione delle regole di cumulo con riferimento ad aiuti alla formazione.

Articolo 9 – pubblicazione e informazione (cons. 27)

Fatta salva l'ipotesi di un sito unico nazionale, ciascuna amministrazione regionale o provinciale deve creare un sito unico nel quale "caricare" per la pubblicazione TUTTI i regimi in esenzione ai sensi del Reg. 651.

Cooperazione Territoriale Europea

Qualora il regime sia istituito e finanziato nell'ambito di Programmi di Cooperazione Territoriale, vi sono due alternative:

1. è lo Stato membro/Regione cui appartiene l'Autorità di Gestione che carica e pubblica tutte le informazioni sul sito dello Stato, attraverso una sezione dedicata a quello specifico Programma di CTE, garantendo unitarietà alla pubblicazione, oppure
2. ciascuno Stato membro/Regione del Programma carica e pubblica sul proprio sito web solo gli aiuti di cui è responsabile (relativi ai propri partner di progetto).

Caratteristiche essenziali del sito:

1. deve essere “**esaustivo**” e consentire un **accesso agevole** alle informazioni;
2. le informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro 1 anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale;
3. le informazioni sono pubblicate in **formato** foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML;
4. l'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati **senza restrizioni** o obbligo di registrazione;
5. deve contenere le informazioni relative ad almeno **10 anni** dalla data di concessione dell’aiuto ad hoc o dell’ultimo aiuto individuale nell’ambito del regime.

Gli elementi da pubblicare sono:

1. le informazioni sintetiche di cui all’articolo 11 par. 1 lettera a), e quindi la **scheda di informazioni sintetiche** che si compila via SANI2: è possibile sia caricare la scheda di informazioni sintetiche che il sistema SANI restituisce al firmatario dopo che la Commissione ha registrato l’aiuto a seguito della validazione di Italrap, attribuendogli il codice definitivo, sia di caricare il link specifico alla pagina web dello *State aid Register* nel sito della DG Concorrenza, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/, che contiene le informazioni specifiche dell’aiuto in questione, nonostante quest’ultima ipotesi possa scontare dei ritardi di pubblicazione di cui la stessa Commissione avvisa su sito¹⁷;
2. il link che dà accesso al **testo integrale della misura** di aiuto;
3. le informazioni di cui all’allegato III del Reg. 651 relativamente alle **concessioni superiori a 500.000** euro, che devono:
 - a. essere organizzate e accessibili nel formato standardizzato di cui alla tabella sotto riportata;
 - b. permettere funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.

Segue una tabella sinottica delle informazioni oggetto di pubblicazione e relative istruzioni.

¹⁷ Ad esempio, per l’aiuto comunicato in esenzione “SA.32747 Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”, il link alle informazioni pubblicate sul sito della DG Comp è http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32747.

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	ISTRUZIONI
1. denominazione del beneficiario	
2. identificativo del beneficiario	<p>P.IVA</p> <p>Attenzione! NON SI PUBBLICA IL CODICE FISCALE!</p> <p>Ai sensi delle linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali (registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014), la diffusione dei dati personali relativi a persona fisica (come ad es. il Codice Fiscale), ossia qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da specifica norma di legge o regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p> <p>Il numero del codice fiscale dovrà pertanto essere oscurato.</p>
3. tipo di impresa al momento della concessione	(PMI/grande impresa)
4. regione in cui è ubicato il beneficiario	(NUTS II)
5. settore di attività	a livello di gruppo NACE
6. elemento di aiuto	<ul style="list-style-type: none"> • di norma: indicare l'ESL • per i regimi di aiuti al finanziamento del rischio: indicare l'importo dell'investimento; • per gli aiuti al funzionamento: si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario; • per i regimi fiscali e i regimi ai sensi dell'articolo 16 (aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano) e dell'articolo 21 (aiuti al finanziamento del rischio): l'importo può essere comunicato secondo i seguenti intervalli in milioni di Euro: 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; $\geq 30$¹⁸.
7. strumento di aiuto	sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare)
8. data di concessione	
9. obiettivo dell'aiuto	indicare la sezione e l'articolo pertinente del capo III
10. autorità che concede l'aiuto	Regione o Provincia XYZ, Direzione/Dipartimento ...
11. nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati	soltanto per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 21
12. numero di riferimento della misura di aiuto	attribuito dalla Commissione nell'ambito della procedura SANI2 (dopo la validazione di Italrap, la Commissione registra in automatico l'aiuto e SANI2 ne dà comunicazione al firmatario con e-mail generata automaticamente).

Scadenza entro la quale adempiere a tale obbligo: 1° luglio 2016

¹⁸ Cfr. Comunicazione della Commissione sulla trasparenza, 2014/C 198/02, in particolare terzo e quarto paragrafo a pagina 31 della GUUE.

Articolo 10 – revoca del beneficio dell’esenzione (cons. 29)

Riguarda le possibili conseguenze per **mancata o cattiva applicazione** del Reg. 651. La Commissione in tal caso chiederà spiegazioni allo Stato membro/Regione/altra autorità concedente e potrà con decisione imporre che lo Stato o la Regione o l’autorità concedente utilizzino lo strumento della notifica preventiva per parte o tutte le loro future misure di aiuto senza potersi avvalere dell’esenzione anche qualora ne sussistano le condizioni.

Articolo 11 – Relazioni (cons. 28)

L’articolo 11 riguarda l’obbligo procedurale:

1. **ex ante: di comunicare in esenzione la misura di aiuto via SANI2** entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, precisando l’obbligo di comunicare il link al testo integrale della misura di aiuto comprese le sue modifiche¹⁹;
2. **ex post: di trasmettere la relazione annuale della misura di aiuto via SARI** entro il 30 giugno dell’anno successivo all’annualità oggetto di relazione.

Cooperazione Territoriale Europea

Qualora il regime sia istituito e finanziato nell’ambito di Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, tale obbligo ricade in capo allo Stato membro in cui ha sede l’Autorità di Gestione.

Articolo 12 – Controllo (cons. 28)

L’articolo 12 specifica:

1. **l’obbligo di conservare “registri dettagliati** *contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni”* di cui al Reg. 651, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione dell’aiuto ad hoc o dell’ultimo aiuto individuale nell’ambito del regime;
2. **la possibilità che la Commissione in qualsiasi momento effettui dei controlli** e chiedi allo Stato membro/Regione/altra autorità concedente tutte le informazioni e documenti giustificativi necessari per controllare la corretta applicazione del Reg. 651.

¹⁹ si ricorda che ai sensi dell’art. 4 par. 1 del Reg. 794/2004/CE si considera modifica di un aiuto esistente “*qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune*”.

CHECK LIST RELATIVE ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL REG. (UE) N. 651/2014 (CAPI I, II E IV)

NOTA METODOLOGICA

IL RISPETTO DELLE CONDIZIONE DEL REG. 651 DEVE ESSERE GARANTITO NELLA REDAZIONE DEI BANDI CON CUI LE AMMINISTRAZIONI CONCEDONO AIUTI DI STATO.

LE PRESENTI CHECK LIST SONO PERTANTO STATE ELABORATE COME STRUMENTO UTILE ALLA REDAZIONE DEI BANDI FORNENDO INDICAZIONI PER GLI ARTICOLI INTERESSATI DALLE CONDIZIONI DEL REG. 651. TRATTASI DEI SEGUENTI ARTICOLI, LA CUI FORMULAZIONE POTRÀ VARIARE A SECONDA DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA DI CIASCUNA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

- REGIME D'AIUTO
- SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
- INIZIATIVE FINANZIABILI
- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MODELLO DI DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A CORREDO)
- SPESE AMMISSIBILI
- CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI/DIVIETO DI CUMULO
- CRITERI DI PRIORITÀ/CRITERI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'AIUTO
- IMPORTO DELL'AIUTO
- MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AIUTO
- MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO (PRESUPPOSTI)
- OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
- REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- NORME TRANSITORIE E FINALI

LA CHEK LIST CONTIENE ANCHE UN RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, RELAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 9, 11 E 12 DEL REG. 651 E AI QUALI L'AMMINISTRAZIONE DOVRÀ ADEMPIERE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA MISURA DI AIUTO DISCIPLINATA CON IL BANDO.

RIGA NUM.	ART. DEL REG. 651 DI RIFERIMENTO	CONDIZIONI		SUGGERIMENTO COPIA INCOLLA	PAGINA DI RIFERIMENTO NELLE LINEE GUIDA	SI	NO	NOTE
		CONDIZIONI OBBLIGATORIE	CONDIZIONI SUGGERITE					
REGIME D'AIUTO								
1	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 1)	Ti sei ricordato di verificare che gli aiuti oggetto del bando rientrano tra le categorie di aiuti esentate ai sensi del Reg. 651, come elencato all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso?			Pagina 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2		Ti sei ricordato di indicare esplicitamente le disposizioni del Reg. 651 rilevanti ai fini del bando, il titolo del Reg. 651 e gli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI								
3	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 3)	Ti sei ricordato di specificare la necessità, per coloro che operano sia nei settori esclusi che in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651 (art. 1, par. 3, comma 2 del Reg. 651), di garantire <i>“tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi”</i> che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del bando? (cfr. righe n. 8 e 17)			Pagina 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 4, lett. c)	Ti sei ricordato di escludere dagli aiuti le imprese in difficoltà? (cfr. riga n. 16)	È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ del richiedente l'aiuto	<i>“non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE”</i>	Pagine 10 e 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa condizione non si applica agli aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali
5	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 5, lett. a))	Ti sei ricordato che il possesso della sede legale sul territorio regionale NON può essere richiesto al momento della presentazione della domanda? Potrai chiedere il possesso di un'unità operativa sul territorio regionale ai fini della liquidazione del contributo (cfr. righe n. 34, 38 e 40)	È UNA CONDIZIONE DI COMPATIBILITÀ del regime/aiuto	<i>“Avere sede legale o unità operativa al momento della liquidazione del contributo”</i>	Pagine 11 e 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

INIZIATIVE FINANZIABILI								
6	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 2, lett. c))	Hai scritto il bando in modo che non possano essere finanziate attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri?			Pagine 6 e 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 2, lett. d))	Hai scritto il bando in modo da non subordinare la concessione degli aiuti alla condizione che il beneficiario utilizzi prodotti o servizi nazionali/della Regione/della Provincia autonoma? (cfr. riga n. 27)			Pagina 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 3)	Ti sei ricordato di evidenziare che non sono finanziabili le attività nei settori esclusi dall'applicazione del Reg. 651 (art. 1, par. 3)? (cfr. righe n. 3 e 17)		<i>"Non sono finanziabili le attività nei settori di cui all'Allegato YY"</i>	Pagine 7, 8 e 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nell'elenco è sufficiente riportare solamente i settori pertinenti
9	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 5, lett. c))	Nel caso in cui il bando riguardi aiuti alla RSI, ti sei ricordato che NON è possibile subordinare tali aiuti allo sfruttamento dei risultati delle attività di RSI <u>solo</u> nel territorio regionale? È tuttavia possibile prevedere che lo sfruttamento dei risultati della ricerca avvenga ANCHE o PREVALENTEMENTE nel territorio regionale			Pagina 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solo per regimi/aiuti ad hoc su RSI
10	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 5)	AIUTI PER I QUALI L'EFFETTO INCENTIVANTE NON È RICHIESTO O È PRESUNTO: ti sei ricordato di inserire le condizioni prescritte all'articolo 6, paragrafo 5, del Reg. 651 per la corrispondente categoria di aiuto?			TIPOLOGIA A Pagine 19 e 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 2)	AIUTI PER I QUALI L'EFFETTO INCENTIVANTE DEVE ESSERE DIMOSTRATO: ti sei ricordato di prevedere come iniziative finanziabili solo quelle per le quali la domanda viene presentata prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare? (cfr. righe n. 18 e 19)			TIPOLOGIA B Pagina 20 Cfr. scheda tecnica C allegata alle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 3)	<p>AIUTI AD HOC AD UNA GRANDE IMPRESA: ti sei ricordato di specificare, oltre a quanto previsto alla riga 11, anche che sono finanziabili solo le iniziative per le quali l'impresa richiedente dimostra che l'aiuto determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un aumento significativo della portata del progetto/dell'attività, o - un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/attività, o - una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/attività interessati? (cfr. riga n. 21) 			<p>TIPOLOGIA B Pagina 21</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 3)	<p>AIUTI AD HOC AD UNA GRANDE IMPRESA PER AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FINALITÀ REGIONALE: ti sei ricordato di specificare, oltre a quanto previsto alla riga 11, anche che sono finanziabili solo le iniziative per le quali l'impresa richiedente dimostra che, in assenza dell'aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata, o - la realizzazione del progetto in quella zona non sarebbe stata abbastanza redditizia? (cfr. riga n. 22) 			<p>TIPOLOGIA B Pagina 21</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 4)	<p>REGIME DI AIUTI AUTOMATICI SOTTO FORMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI "NUOVE":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hai verificato che la misura introduca un diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione regionale/provinciale? 2. hai previsto che l'avvio dei lavori relativi al progetto o dell'attività sovvenzionati sia successivo all'adozione e all'entrata in vigore del regime? (cfr. riga n. 20) 			<p>TIPOLOGIA C Pagina 21 Cfr. scheda tecnica C allegata alle linee guida</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (MODELLO DI DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A CORREDO)								
15	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 4, lett. a) e b))	Tra la documentazione da presentare a corredo della domanda <u>può</u> essere richiesta la dichiarazione Deggendorf che va comunque aggiornata fino al momento dell'erogazione. Se non viene richiesta all'atto della presentazione della domanda <u>DEVE IN OGNI CASO</u> essere richiesta ai fini della liquidazione del contributo (cfr. righe n. 33, 37 e 39)	è una CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA LIQUIDAZIONE NON è una CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ del richiedente l'aiuto		Pagine 9 e 10 Cfr. modello dichiarazione sostitutiva 1 incluso nelle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La clausola Deggendorf non si applica agli aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali
16	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 4, lett. c))	Ti sei ricordato di prevedere tra la documentazione da presentare a corredo della domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'impresa richiedente l'aiuto dichiara di non essere un'impresa in difficoltà? (cfr. riga n. 4)	È una CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ del richiedente l'aiuto		Pagine 10 e 11 Cfr. modello dichiarazione sostitutiva 2 incluso nelle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa condizione non si applica agli aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali
17	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 3)	Ti sei ricordato di prevedere, tra la documentazione da presentare a corredo della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'impresa richiedente l'aiuto dichiara: - di operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; OPPURE - di operare anche in settori economici esclusi, disponendo però di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi? (cfr. righe n. 3 e 8)	È una CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ del richiedente l'aiuto		Pagina 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 2)	AIUTI PER I QUALI L'EFFETTO INCENTIVANTE DEVE ESSERE DIMOSTRATO: hai previsto nel modello di domanda una "sezione" nella quale l'impresa richiedente dichiara che non ha ancora avviato i lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare? (cfr. riga 11)			TIPOLOGIA B Pagina 20 Cfr. scheda tecnica C allegata alle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 2)	AIUTI PER I QUALI L'EFFETTO INCENTIVANTE DEVE ESSERE DIMOSTRATO: ti sei ricordato di inserire nel modello di domanda le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. 651? (cfr. riga 11)			TIPOLOGIA B Pagina 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

20	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 4)	REGIME DI AIUTI AUTOMATICI SOTTO FORMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI "NUOVE": hai previsto nel modello di domanda una "sezione" nella quale l'impresa richiedente dichiara che l'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare è stato successivo all'adozione e all'entrata in vigore del regime (indicando la data)? (cfr. riga 14)			TIPOLOGIA C Pagina 21 Cfr. scheda tecnica C allegata alle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 3)	AIUTI AD HOC AD UNA GRANDE IMPRESA: oltre a quanto indicato alle righe 18, 19 e 20, ti sei ricordato di richiedere, tra la documentazione da presentare a corredo della domanda, anche la documentazione che, attraverso la descrizione della fattibilità del progetto o dell'attività da sovvenzionare, in presenza o in assenza dell'aiuto, dimostri: - un aumento significativo della portata del progetto/dell'attività, o - un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/attività, o - una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/attività interessati? (cfr. riga 12)			TIPOLOGIA B Pagina 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	<i>Effetto di incentivazione</i> (art. 6, par. 3)	AIUTI AD HOC AD UNA GRANDE IMPRESA PER AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FINALITÀ REGIONALE: oltre a quanto indicato alle righe 18, 19 e 20, ti sei ricordato di richiedere, tra la documentazione da presentare a corredo della domanda, anche la documentazione dimostrante: - che il progetto non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata in assenza di aiuti, oppure - che la realizzazione del progetto in quella zona non sarebbe stata abbastanza redditizia senza l'aiuto? (cfr. riga 13)			TIPOLOGIA B Pagina 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

23	<i>Soglie di notifica</i> (art. 4) <i>Cumulo</i> (art. 8)	Ti sei ricordato di prevedere nel modello di domanda una sezione nella quale l'impresa richiedente dichiara di non aver ricevuto oppure di aver ricevuto altri "aiuti di Stato"/contributi concessi a titolo di <i>de minimis</i> /Fondi UE a gestione diretta a valere sulla stessa infrastruttura/investimento/progetto/polo di cui si chiede il finanziamento (cfr. righe n. 26, 29 e 30)?		Vedi suggerimento copia incolla e la relativa tabella alle pagine 23 e 24 delle linee guida	Pagine 13, 14, 22, 23 e 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SPESA AMMISSIBILI								
24	<i>Intensità di aiuto e costi ammissibili</i> (art. 7)	Ti sei ricordato di specificare che gli importi da prendere in considerazione sono quelli al lordo di imposte o altro onere?			Pagina 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	<i>Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti</i> (Capo III)	1. Ti sei ricordato di verificare che le spese ammissibili che hai inserito nel bando corrispondano a quelle previste per la categoria di aiuto pertinente? 2. In caso di adozione di semplificazione dei costi, hai verificato che nel relativo metodo di calcolo non siano considerati costi diversi da quelli previsti per la categoria di aiuto pertinente?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI/DIVIETO DI CUMULO								
26	<i>Cumulo</i> (art. 8)	Ti sei ricordato di esplicitare le regole sul cumulo o di esplicitare che lo stesso non è ammesso? (cfr. righe n. 23, 29 e 30)			Pagine 22, 23 e 24 Cfr. scheda tecnica D allegata alle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CRITERI DI PRIORITÀ/CRITERI AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'AIUTO								
27	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 5, lett. b))	Ti sei ricordato di NON inserire nel bando, tra i criteri di priorità/criteri ai fini dell'ammissione all'aiuto, la condizione che il beneficiario utilizzi prodotti o servizi nazionali? (cfr. riga n. 7)			Pagina 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IMPORTO DELL'AIUTO								
28	<i>Trasparenza degli aiuti</i> (art. 5) <i>Intensità di aiuto e costi ammissibili</i> (art. 7, par. 5 e 6)	Ti sei ricordato di verificare che gli aiuti oggetto del bando siano trasparenti (= traducibili in ESL = quantificabili)?			Pagine 14, 15 e 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	<i>Soglie di notifica</i> (art. 4) <i>Cumulo</i> (art. 8)	Hai formulato il bando in modo tale che le soglie siano rispettate? (cfr. righe n. 23, 26 e 30)			Pagine 13, 14, 22, 23 e 24 Cfr. scheda tecnica A allegata alle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

30	<i>Intensità di aiuto e costi ammissibili</i> (art. 7, par. 5 e 6) <i>Cumulo</i> (art. 8) <i>Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuto</i> (Capo III)	Hai formulato il bando in modo tale che le intensità massime o gli importi massimi di aiuto stabiliti nel Capo III del Reg. 651 siano rispettati? (cfr. righe n. 23, 26 e 29)			Pagine 13, 14, 22, 23 e 24 Cfr. scheda tecnica A allegata alle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	<i>Il deficit di finanziamento</i> (art. 2, punto 39)	Nel caso in cui il bando riguardi gli articoli 46 (rete di distribuzione), 48, 53, 55 e 56 del Reg. 651, ti sei ricordato di prevedere che l'importo massimo dell'aiuto concedibile non può superare il deficit di finanziamento?			Pagine 16, 17, 18 e 19 Cfr. scheda tecnica B allegata alle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AIUTO								
32	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 2, lett. a) e b))	Per i casi in cui si applica la "macro soglia", se la dotazione annuale media del regime oggetto del bando è superiore a 150 milioni di Euro, ti sei ricordato di subordinare la concessione dell'aiuto all'avvenuta decisione positiva della CE sul piano di valutazione? (cfr. riga n. 43)		<i>"La concessione dei contributi di cui all'articolo XX è subordinata all'avvenuta decisione positiva della Commissione europea che approva il piano di valutazione del regime di aiuto del presente bando".</i>	Pagina 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>La "macro soglia" non si applica</u> ai regimi esentati ai sensi degli articoli 15 e 44 e delle sezioni 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO (PRESUPPOSTI)								
33	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 4, lett. a) e b))	Ti sei ricordato di esplicitare la clausola Deggendorf nel bando? (cfr. righe n. 15, 37 e 39)	È UNA CONDIZIONE DI COMPATIBILITÀ del regime/aiuto DEVE ESSERE ESPLICITATA nel bando NON È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ del richiedente l'aiuto	<i>"La liquidazione degli aiuti di cui all'articolo XX è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno"</i>	Pagine 9 e 10 Cfr. modello dichiarazione sostitutiva 1 incluso nelle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa condizione non si applica agli aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali

34	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 5, lett. a))	Per i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, non hanno la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale richiesta nel bando, ti sei ricordato di subordinare il pagamento (sia dell'eventuale anticipo che del saldo) dell'aiuto all'avvenuta apertura di almeno un'unità operativa sul territorio regionale (cfr. righe n. 5, 38 e 39)?			Pagine 11 e 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	<i>Intensità di aiuto e costi ammissibili</i> (art. 7)	Nel caso in cui gli aiuti oggetto del bando siano erogabili in più quote, ti sei ricordato di specificare che l'aiuto e i costi ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione?			Pagina 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	<i>Intensità di aiuto e costi ammissibili</i> (art. 7)	Nel caso in cui gli aiuti oggetto del bando siano concessi sotto forma di agevolazione fiscale, ti sei ricordato di specificare che l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?			Pagina 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO								
37	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 4, lett. a) e b))	Ricordati che il bando può prevedere un termine perentorio (che precede la data di liquidazione dell'aiuto/che può al più tardi coincidere con il termine di presentazione della rendicontazione finali) entro il quale il beneficiario deve dimostrare di aver rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili - clausola Deggendorf (cfr. righe n. 15, 33 e 39).			Pagina 10 Cfr. modello dichiarazione sostitutiva 1 incluso nelle linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa condizione non si applica agli aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali
38	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 5, lett. a))	Ricordati che puoi prevedere un termine perentorio entro il quale il beneficiario, che al momento della presentazione della domanda non ha la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale richiesta nel bando, deve aprirla comunicandolo all'Amministrazione regionale/provinciale (cfr. righe n. 5, 34 e 39).		<i>“Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre XX giorni dalla concessione dell'agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio”</i>	Pagine 11 e 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE								
39	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 4, lett. a) e b))	Nel caso in cui il bando preveda un termine perentorio per la restituzione di aiuti illegali e incompatibili (clausola Deggendorf, vedi riga n. 37), ti sei ricordato di prevedere la revoca del provvedimento di concessione nel caso in cui il beneficiario non rispetti tale termine? (cfr. righe n. 15 e 33)			Pagina 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Questa condizione non si applica agli aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali
40	<i>Campo di applicazione</i> (art. 1, par. 5, lett. a))	Nel caso in cui il bando preveda un termine perentorio entro il quale il beneficiario deve comunicare l'apertura di un'unità operativa sul territorio regionale, ti sei ricordato di prevedere la revoca del provvedimento di concessione in caso di mancato rispetto del termine stesso? (cfr. righe n. 5, 34 e 38)			Pagine 11 e 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NORME TRASITORIE E FINALI								
41	<i>Pubblicazione e informazione</i> (art. 9)	Ti sei ricordato di specificare che, in caso di concessioni superiori a 500.000,00 euro, verranno pubblicate sul sito internet le informazioni di cui all'articolo 9 del Reg. 651? (cfr. riga n. 42)			Pagine 24, 25 e 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REMIND: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, DI RELAZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
42	<i>Pubblicazione e informazione</i> (art. 9)	RICORDATI di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 9 del Reg. 651 (cfr. riga n. 41)			Pagine 24, 25 e 26		
43	<i>Relazioni</i> (art. 11)	RICORDATI di adempiere agli obblighi di relazione prescritti dall'articolo 11 del Reg. 651: - comunicare in esenzione, tramite SANI2, la misura di aiuto <u>entro 20 giorni lavorativi</u> dalla sua entrata in vigore (accompagnata da un piano di valutazione del regime <u>solo</u> per i regimi indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del Reg. 651 - cfr. riga n. 32); - trasmettere, tramite il sistema SARI, la relazione annuale della misura di aiuto entro il 30 giugno dell'anno successivo all'annualità oggetto di relazione			Pagine 24, 25 e 26		Il piano di valutazione del regime <u>non</u> deve essere trasmesso per i regimi esentati ai sensi degli articoli 15 e 44 e delle sezioni 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13
44	<i>Controllo</i> (art. 12)	RICORDATI di conservare, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. 651, " <i>registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni</i> " per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto ad hoc o dell'ultimo aiuto individuale nell'ambito del regime			Pagine 24, 25 e 26		



*Ministero
per la Coesione Territoriale*

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria
13 FEB 2014
Prot. n. 1383

Alle Autorità di Gestione dei PON/POR/POIN
2007-2013

Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Aiuti di Stato nell'ambito dei PO – Attuazione degli interventi e regole di chiusura

Con riferimento alle questioni relative alla corretta attuazione dei regimi di aiuto nell'ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari 2007-2013, di seguito si riportano alcune indicazioni che tengono conto dell'ampio processo di modernizzazione degli aiuti di Stato intrapreso dalla CE e delle regole in materia di Fondi strutturali comunitari, applicabili alla chiusura degli interventi previsti nei PO.

Come è noto, nel corso dell'ultimo anno, nell'ambito del predetto processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, sono stati prorogati sino al 30/06/2014 gli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013, sono stati adottati i nuovi Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020, è stato prorogato sino al 30/06/2014 il Regolamento CE n. 800/2008 di esenzione generale per categoria, è stata prorogata sino al 30/06/2014 la Disciplina sugli aiuti di Stato per la ricerca, sviluppo e innovazione ed è in corso la proroga/adozione delle altre principali discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Tale processo di modernizzazione offre alle Amministrazioni l'opportunità

- 1) di poter continuare ad attuare, dopo averne prevista la proroga sino al 30/06/2014, gli interventi agevolativi previsti nei PO, la maggior parte dei quali in scadenza al 31/12/2013, coerentemente con la durata del periodo di validità dei relativi inquadramenti comunitari in vigore alla data di adozione degli interventi stessi, per un periodo più lungo;
- 2) di adottare nuovi regimi, notificati ai sensi dell'art. 108.3 del TFUE ovvero esentati sulla base del relativo Regolamento di esenzione, da attuare anch'essi entro il periodo di validità dei relativi inquadramenti, come recentemente modificati.



Ministero
per la Coesione Territoriale

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria

Sul punto, questa Amministrazione, nel comunicare tempestivamente a tutte le Adg le novità via via introdotte dalla CE in materia di aiuti di Stato¹, ha anche fornito una serie di ulteriori chiarimenti relativi agli aspetti procedurali di attuazione, che di seguito sinteticamente si riportano:

- per gli aiuti a finalità regionale, notificati ai sensi degli Orientamenti 2007-2013, una volta provveduto alla proroga dei singoli regimi attraverso la procedura di notifica semplificata, ovvero dopo aver adottato nuovi regimi con scadenza fissata al 30/06/2014, le Amministrazioni potranno concedere l'aiuto sino al 30/06/2014 ed erogarlo certamente oltre tale data;
- per gli aiuti a finalità regionale, esentati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008, le Amministrazioni potranno concedere l'aiuto sino al 30/06/2014 ed erogarlo certamente oltre tale data, senza dover trasmettere nuovamente le schede di informazioni sintetiche aggiornate. Potranno anche essere adottati nuovi regimi di aiuto a finalità regionale con scadenza fissata al 30/06/2014 ma in tal caso le schede di informazioni sintetiche dovranno essere trasmesse alla CE;
- per tutte le altre tipologie di aiuti, esentati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008, le Amministrazioni potranno concedere l'aiuto sino al 31/12/2014 ed erogarlo certamente oltre tale data, senza dover trasmettere nuovamente le schede di informazioni sintetiche aggiornate. Tale possibilità è consentita ai sensi della modifica recentemente introdotta all'art. 45 del Reg. CE n. 800/2008 attraverso il Regolamento CE n. 1224/2013. Anche in questo caso potranno essere adottati nuovi regimi con scadenza fissata al 30/06/2014 per i quali si potrà concedere l'aiuto sino al 31/12/2014 ed erogare anche oltre tale data. Nel caso di nuovi regimi esentati le schede di informazioni sintetiche dovranno essere trasmesse alla CE.

Ai fini della definizione del regime transitorio occorre stabilire quale sia l'atto che segna il discrimine tra vecchia e nuova disciplina e la cui adozione consenta di applicare sino al 30/6/2014 o

¹ Nota prot. 12045 del 07/10/2013; nota prot.13041 del 29/10/2013; nota prot. 1486 del 06/12/2013; nota prot.533 del 20/01/2014.

fu
R
HP



Ministero
per la Coesione Territoriale

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria

sino al 31/12/2014 per gli aiuti in esenzione, le regole vigenti al 31/12/2013. L'atto amministrativo di adozione della graduatoria dei soggetti ammessi all'agevolazione, a seguito di selezione pubblica, con individuazione nominale dei beneficiari e determinazione delle somme da concedere a titolo di aiuto, può ritenersi un atto valido ai fini dell'applicazione delle regole in vigore al 31/12/2013, nella misura in cui esso si configuri come l'atto attraverso il quale la competente autorità nazionale si impegna a concedere l'aiuto al beneficiario. La Commissione europea, infatti, in passato, con riferimento alle regole di chiusura dei PO per il periodo 2000-2006 ha chiarito che *"secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'atto giuridicamente vincolante sulla base del quale il beneficiario acquisisce l'aiuto si riferisce all'atto attraverso il quale la competente autorità nazionale si impegna a concedere l'aiuto al beneficiario nel senso delle regole sugli aiuti di Stato"*. Sulla base dei principi desumibili da tale orientamento giurisprudenziale, ove l'impegno rilevante dello Stato verso una impresa ha luogo dopo il 30/6/2014 o 31/12/2014, si ritengono applicabili le nuove regole in vigore dopo tali date.

Quindi, con riferimento specifico alla questione relativa a quale sia l'atto rilevante ai fini del rispetto del termine fissato per la durata dei regimi di aiuto (atto di concessione dell'aiuto) si rappresenta che nel caso di regimi di aiuto attuati con modalità a bando, in cui nel bando ovvero in altro atto dell'Amministrazione concedente, sia espressamente previsto che a tutti i soggetti collocati utilmente in graduatoria sarà concesso l'aiuto via via che risulteranno disponibili le relative risorse e nei limiti delle stesse, si possono ritenere rispettati i principi giurisprudenziali sopra richiamati. In tal caso la data di approvazione della graduatoria può farsi coincidere con il momento di "concessione dell'aiuto". Sulla base di tale interpretazione, si ritiene di poter sostenere, infatti, che l'approvazione della graduatoria, in uno con le specificazioni di cui sopra possa considerarsi atto che fa sorgere in capo al soggetto beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto e che risulta anche azionabile dinanzi ad un tribunale nazionale, in linea, peraltro, con la definizione di cui al punto 20 lettera d) dei nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, definizione applicabile a far data dal 1° luglio 2014.

In tale accezione, il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato risulta assicurato nel caso in cui l'approvazione della graduatoria avvenga entro il termine di vigenza dei relativi inquadramenti comunitari, come attualmente modificati.

gr
R



*Ministero
per la Coesione Territoriale*

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria

In sintesi:

1. per gli aiuti a finalità regionale, entro il 30 giugno 2014;
2. per gli aiuti attuati in esenzione nel rispetto del Reg. CE N. 800/2008, entro il 31 dicembre 2014;
3. per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, entro il 30 giugno 2014.

Resta inteso che, fermo restando il rispetto delle regole in tema di "concessione", l'erogazione dell'aiuto potrà avvenire anche dopo tale data e comunque, per i Programmi cofinanziati dai fondi strutturali e ai fini della rendicontabilità delle spese, nel rispetto delle specifiche previsioni di cui al punto 3.8. Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese della *"Decisione della Commissione del 20.3.2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)"* che così recita:

"A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, per quanto riguarda i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87 del trattato) al fine di essere ammissibili, in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato versato ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura.

Gli anticipi versati ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto devono essere coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre il 31 dicembre 2015".

A titolo esemplificativo, dato per assunto il termine ultimo delle spese al 31.12.2015, si specifica quanto segue:

- il versamento del contributo pubblico deve essere versato ai beneficiari, da parte dell'organismo concedente, prima del 31 marzo 2017 (termine ultimo per la presentazione della documentazione di chiusura);
- se l'impresa ha ricevuto anticipi da parte dell'organismo concedente, tale somma oltre ad essere spesa da parte del beneficiario finale deve essere anche rendicontata con apposita documentazione giustificativa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) entro il 31.12.2015;

SM
N
R



*Ministero
per la Coesione Territoriale*

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria

- le rimanenti spese sostenute dal beneficiario entro il 31.12.2015 dovranno essere rendicontate all'organismo concedente entro il 31 marzo 2017. E' evidente che tale documentazione dovrà essere inviata in tempo utile per permettere all'organismo concedente di fare tutti i controlli previsti dal SiGeCo e dalla normativa comunitaria di riferimento e di predisporre la rendicontazione finale del programma e inviare il tutto alla Commissione europea entro la suddetta data (cfr tavola seguente).

Scadenario

	Importo	Approvazione/ concessione	Inizio ammissibilità	Fine ammissibilità	Consegna documenti
Investimento totale	100	1.1.13	1.2.13	31.12.15	31.3.17
Contributo concesso	50				
Anticipazione	20	1.3.13	1.2.13	31.12.15	31.12.15
Rimborso al BEN	30				31.3.17

In conclusione, alla luce delle intervenute proroghe delle principali discipline comunitarie applicabili in materia di aiuti di Stato, lo scenario relativo all'attuazione degli interventi nell'ambito dei PO appare in gran misura semplificato rispetto alla fase iniziale di definizione ed individuazione dei singoli interventi nella quale, inevitabilmente, l'arco temporale entro il quale poter concedere l'aiuto risultava più breve rispetto a quello oggi in vigore. Tenuto poi conto delle specifiche previsioni in tema di ammissibilità delle spese sostenute a titolo di aiuto, si ritiene che nell'attuale ciclo di Programmazione, ai fini del relativo cofinanziamento comunitario, il quadro normativo sopra rappresentato, nell'evidenziare coerenza tra le due famiglie di regole (aiuti di Stato e fondi strutturali), assicura al contempo una piena attuazione delle misure agevolative presenti nei PO, senza determinare problematiche nella fase finale di attuazione delle misure stesse.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Vincenzo Gazerro)

gm
NP

QUESITO ALLA COMMISSIONE (10/7):

Con riferimento all'articolo 1 par. 5 del GBER:

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) alle misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

si chiede conferma della correttezza delle prime 2 affermazioni e riscontro alla successiva domanda 3:

- 1.** Come già accadeva in passato, non si può imporre al beneficiario di avere la sede legale in Italia/in Regione.
- 2.** Si può tuttavia chiedere al beneficiario che egli abbia l'unità operativa in Italia (o in Regione)
- 3. DOMANDA:** in quest'ultimo caso 2 si è autorizzati a chiedere al beneficiario che egli abbia la sede operativa al momento della presentazione della domanda? Oppure, novità rispetto al passato, si è autorizzati al massimo a chiedere che egli abbia la sede operativa in Italia/Regione al momento del PAGAMENTO (payment, ovvero liquidazione quindi non già concessione ...)? E quindi il GBER vieterebbe di chiedere al beneficiario di avere al sede operativa in Italia Regione GIA' all'atto della presentazione della domanda?

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE (HT 4335, 25/7):

L'articolo 1 paragrafo 5 del regolamento di esenzione ammette la possibilità che uno Stato introduca la condizione della presenza di una sede o una filiale nello Stato membro al momento del **pagamento dell'aiuto**. Tale condizione va interpretata restrittivamente, senza spingersi sino al richiedere la presenza di una sede o filiale al momento della **presentazione della domanda di aiuto**. Diversamente ciò limiterebbe le possibilità delle imprese situate al di fuori dello Stato Membro di introdurre una domanda di aiuto e realizzare un progetto di investimento nel territorio di quello Stato.



COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

Aiuti di Stato, Coesione, RSI e applicazione
Il Direttore

13 DEC. 2013

Bruxelles,
COMP/HI/AA/ma D (2013) - 125933

Alla
**Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione europea**
Rue du Marteau/Hamerstraat 7-15
B - 1000 Bruxelles/Brussel

Oggetto: Aiuto di Stato n. SA.30920 (già N 182/2010) - Italia – Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI

Gentili Signore, egregi Signori,

con riferimento alla decisione C(2010)4505 del 6.7.2010, con la quale la Commissione autorizzava il metodo di cui all'oggetto, le autorità italiane hanno informalmente preso contatto con i servizi della Commissione circa la necessità di prorogare il metodo.

Il metodo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali è in applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008¹ (in appresso "il regolamento generale di esenzione per categoria"). Il metodo di calcolo è utilizzato anche per garanzie concesse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti d'importanza minore² (in appresso "il regolamento *de minimis*").

La proroga del periodo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria sino al 30 giugno 2014 è stata adottata dalla Commissione il 29 novembre 2013³, mentre l'attuale regolamento *de minimis* (in scadenza al 31 dicembre 2013) non è a tutt'oggi stato sostituito.

Con la proroga del periodo di applicazione dell'attuale regolamento generale di esenzione per categoria sino al 30 giugno 2014, i servizi della Commissione considerano automaticamente trasparente l'applicazione del metodo di calcolo di cui all'oggetto, e quindi compatibile con il mercato interno, a condizione che restino invariati tutti gli elementi di cui alla decisione C(2010)4505 del 6.7.2010 di cui sopra.

¹ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

² Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

³ Con il Regolamento (UE) N. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013, pubblicato nella GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22.

Indicare la denominazione e il numero del caso in tutta la corrispondenza.
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel: +32 22991111
Ufficio: MAD0 23/10 - Telefono: linea diretta +32 229-85325 - Fax +32 229-69815
stateaidgreffe@ec.europa.eu

Ne risulta che i regimi di garanzia per i quali si utilizza il metodo di calcolo di cui all'oggetto possono continuare l'applicazione sino al 30 giugno 2014 sulla base della proroga dell'attuale regolamento generale di esenzione per categoria, senza la necessità di altre autorizzazioni da parte della Commissione.

Per quanto attiene al periodo successivo al 30 giugno 2014, l'attuale progetto del prossimo regolamento generale di esenzione per categoria prevedrebbe che metodi di calcolo autorizzati sulla base della *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)*⁴ possano essere utilizzati anche dopo il 30 giugno 2014. Le autorità italiane potrebbero pertanto continuare a utilizzare il metodo qualora dovesse essere adottato in tal senso il prossimo regolamento generale di esenzione per categoria.

Quanto al progetto del prossimo regolamento *de minimis*, esso prevede che un metodo di calcolo si può applicare se "la metodologia utilizzata per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro di un regolamento da essa adottato nel settore degli aiuti di Stato".

I servizi della Commissione restano a disposizione per eventuali ulteriori questioni o chiarimenti. La persona di contatto è Alex AMELOTI (Tel. +32-2-29-88325, indirizzo di posta elettronica: alex.ameloti@ec.europa.eu).

Distinti saluti.



Karl SOUKUP

⁴ GU C 155 del 20/06/2008, pag. 10

**Dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445**

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov.____)
il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

titolare dell'impresa individuale

• denominazione _____
• con sede a _____ (Prov.____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

(*oppure*)

rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____
• con sede a _____ (Prov.____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (*indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione*) _____

DICHIARA

- che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili oppure;
- che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero
- ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure
 - ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

e allega

- 1) fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____;
- 2) copia dell' F24 o del deposito presso la banca (*ove necessario*).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

**Dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.**

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. ___)
il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

titolare dell'impresa individuale

• denominazione _____
• con sede a _____ (Prov. _____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

(*oppure*)

rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____
• con sede a _____ (Prov. _____)
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (*indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione*) _____

PRESA VISIONE della definizione di cui all ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce **“impresa in difficoltà”** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Art. GBER	Categoria di aiuto	Soglie		Note
14	aiuti a finalità regionale agli investimenti	l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR		
16	aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano	20 milioni di EUR	riferito all'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano	come previsto all'articolo 16, paragrafo 3
17	aiuti agli investimenti a favore delle PMI	7,5 milioni di EUR	per impresa, per progetto di investimento	
18	aiuti alle PMI per servizi di consulenza	2 milioni di EUR	per impresa, per progetto	
19	aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	2 milioni di EUR	per impresa, per anno	
20	aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea	2 milioni di EUR	per impresa, per progetto	
21	aiuti al finanziamento del rischio	15 milioni di EUR	per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9	
22	aiuti alle imprese in fase di avviamento	<p>gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 (raddoppiabili per le piccole imprese innovative)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ importo nominale del prestito a 10 anni: 1 milione di Euro (1,5 se 107.3 c; 2 se 107.3 a) ▪ importo massimo garantito a 10 anni e fino all'80% del prestito: 1,5 milioni (2,25 se 107.3 c; 3 se 107.3 a) ▪ sovvenzioni o ESL di (quasi/equity o riduzione tassi interesse o riduzione premi garanzia) massimo 0,4 milioni di Euro (0,6 se 107.3c o 0,8 se 107.3°) 		

25	aiuti alla ricerca e sviluppo	se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale	40 milioni di EUR	per impresa, per progetto	tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale
		se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale	20 milioni di EUR	per impresa, per progetto	tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate
		se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale	15 milioni di EUR	per impresa, per progetto	tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale
		se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato	80 milioni di EUR (progetto di ricerca fondamentale) 40 milioni di EUR (progetto di ricerca industriale) 30 milioni di EUR (progetto di sviluppo sperimentale)	per impresa, per progetto	
		se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili	60 milioni di EUR (progetto di ricerca fondamentale) 30 milioni di EUR (progetto di ricerca industriale) 22,5 milioni di EUR (progetto di sviluppo sperimentale)	per impresa, per progetto	in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione
		aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca	7,5 milioni di EUR	per studio	
26	aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca	20 milioni di EUR	per infrastruttura		
27	aiuti ai poli di innovazione	7,5 milioni di EUR	per polo		
28	aiuti all'innovazione a favore delle PMI	5 milioni di EUR	per impresa, per progetto		
29	aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	7,5 milioni di EUR	per impresa, per progetto		

31	aiuti alla formazione	2 milioni di EUR	per progetto di formazione	
32	aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati	5 milioni di EUR	per impresa, per anno	
33	aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali	10 milioni di EUR	per impresa, per anno	
34	aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità	10 milioni di EUR	per impresa, per anno	
35	aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati	5 milioni di EUR	per impresa, per anno	
36 37	aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione	15 milioni di EUR	per impresa per progetto di investimento	
38	aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica	10 milioni di EUR	valore nominale del prestito o importo garantito massimo a 10 anni e garanzia	come previsto all'articolo 39, paragrafo 5
45	aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati	20 milioni di EUR	per impresa per progetto di investimento	
	aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta	15 milioni di EUR	per impresa per progetto	
		150 milioni di EUR (se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42:))	l'anno	tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42
46	aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento	20 milioni di EUR	per impresa per progetto di investimento	
48	aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche	50 milioni di EUR	per impresa, per progetto di investimento	
52	aiuti per le infrastrutture a banda larga	70 milioni di EUR	Costi totali per progetto	
53	aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio	100 milioni di EUR	per progetto	
53	aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio	50 milioni di EUR	Per impresa e per anno	
54	regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive	50 milioni di EUR	Per regime per anno	
55	aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali	15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto		
55	aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive	2 milioni di EUR	per infrastruttura per anno	
56	aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali	10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.		

Indicazioni tecniche per il calcolo del deficit di finanziamento relativo agli investimenti sulle infrastrutture finanziate con misure di aiuto di cui al Reg. (UE) 651/2014.

1. CHE COS'È IL DEFICIT DI FINANZIAMENTO

Il deficit di finanziamento (*funding gap*) rappresenta l'importo massimo dell'aiuto che è possibile concedere ad un investimento su un'infrastruttura.

Esso è rappresentato dalla differenza tra i costi ammissibili di un intervento e il risultato operativo dell'investimento che si vuole finanziare, quest'ultimo definito al punto 39 del Reg. 651 come la differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

Si ricorda che tale definizione è resa dalla Commissione ai fini dell'applicazione del Regolamento 651: si tratta pertanto di una definizione che non può essere estesa a fattispecie diverse come la gestione dei progetti generatori entrate, governate dalle regole dei Fondi SIE e aventi ratio e finalità diverse dal Regolamento 651.

2. GLI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

Ai fini della determinazione del deficit di finanziamento devono essere considerati esclusivamente i flussi di cassa positivi posti direttamente a carico degli utenti (esempio: la vendita o la locazione di terreni o immobili, servizi contro pagamento, tariffe a carico utenti ecc.).

Altri flussi di cassa positivi (es. finanziamenti pubblici, sovvenzioni ecc.) possono essere utilizzati per analisi di redditività del capitale e di verifica di sostenibilità finanziaria dell'investimento, ma non ai fini del calcolo del deficit di finanziamento.

Tale approccio trova conferma nel punto n. 39, articolo 2 (Definizioni) del Reg. (UE) 651/2014 in cui è contenuta la definizione di risultato operativo. Esso deve essere determinato come differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento. Si tratta, pertanto, di costi e proventi direttamente riferibili all'investimento. A titolo esemplificativo, nel caso specifico degli aiuti per le infrastrutture culturali, ai fini del calcolo del deficit di finanziamento dell'investimento non dovrebbero essere considerati, tra le entrate attese, eventuali aiuti per il funzionamento dell'Istituzione culturale o Ente che gestisce o gestirà l'infrastruttura, dal momento che detti aiuti, che assumono di norma la forma di contributi annualmente concessi, non sono imputati all'investimento, bensì si riferiscono esclusivamente al funzionamento dell'Istituzione/Ente di che trattasi.

Con riferimento ai **flussi attesi dei costi operativi**, si devono considerare esclusivamente i **costi di esercizio attualizzati**. Il punto n. 39 del Reg. (UE) 651/2014 dispone che i costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo e dunque non esaustivo. Lo stesso punto n. 39 esclude dai costi di esercizio i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati già inclusi negli aiuti agli investimenti, e dunque già conteggiati tra i costi ammissibili.

La **durata dell'investimento** deve intendersi riferita al periodo di ammortamento dell'infrastruttura che di norma è legata alle specificità del settore di intervento.

Il numero di anni da prendere a riferimento, di norma non è inferiore a 10 anni e non superiore a 30, è connesso alla vita utile dell'intervento, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica.

Per quanto riguarda il **tasso di attualizzazione** dei costi e delle entrate attese, tenuto conto del riscontro avuto dalla Commissione europea relativamente ai quesiti che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva posto sull'articolo 56 (allegato B1), è necessario fare riferimento alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) e ai tassi calcolati di conseguenza e pubblicati su Internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Negli esempi riportati in allegato B2, è stato applicato il tasso dell'1,34%, alla luce di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014, consultabile al link <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2030091>.

Come ricordato dal citato Decreto ministeriale, la Comunicazione 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso base fissato dalla Commissione europea sia effettuato su base annua e che, al fine di tener conto di variazioni significative e improvvise, esso venga aggiornato ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

3. IL CASO SPECIFICO DI INVESTIMENTI SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Se l'intervento finanziato concerne progetti di ristrutturazione o riqualificazione di un'infrastruttura esistente e funzionante, e se le entrate ed i costi operativi sono distinguibili e direttamente imputabili all'intervento di ristrutturazione o riqualificazione, è ragionevole ritenere che le entrate e i costi operativi siano imputati pro-quota alla parte ammissibile del costo di investimento. In altri termini, ciò avviene rapportando il totale dei costi ammissibili (non già il totale del costo dell'intervento, cfr. par. 2) dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione al valore dell'infrastruttura esistente, al fine di determinarne l'incidenza pro quota (espressa in termini percentuali). Di conseguenza, i flussi delle entrate e dei costi potranno essere quantificati applicando tale percentuale di incidenza.

In alternativa, è possibile conteggiare i valori pro-quota degli incrementi delle entrate (es. incremento tariffe, aumento n. soggetti che fruiscono dell'infrastruttura ecc.) e dei costi strettamente connessi all'intervento finanziato (es. maggiori oneri di manutenzione o quota parte del personale ecc.).

4. IL CASO SPECIFICO DI INFRASTRUTTURE IN PERDITA

Qualora in conseguenza dell'intervento, l'infrastruttura oggetto di ristrutturazione o riqualificazione non registri un incremento delle entrate/uscite rispetto al suo trend storico (ad esempio poiché non è previsto che varino in modo significativo i prezzi/costi di accesso o utilizzo e/o poiché non è previsto che varino in modo significativo le quantità che determinano le entrate/uscite) allora è plausibile finanziare l'intervento al 100%. Ciò in quanto l'intervento risulterebbe ininfluente ai fini del risultato operativo.

5. IL CALCOLO DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'AIUTO

L'importo massimo dell'aiuto all'investimento è dato dalla differenza tra il risultato operativo ed i **costi ammissibili**. Giova ricordare che i costi ammissibili non corrispondono al costo totale dell'investimento, ma sono indicati dalla Commissione nel regolamento per ciascuna tipologia di aiuto. Il risultato operativo come sopra descritto deve essere dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di ragionevoli proiezioni o in alternativa prevedendo un meccanismo di recupero.

5.a. Previsioni ex ante disattese da maggiori entrate

Giova ricordare che, nel caso si proceda alla deduzione ex ante, l'importo dell'aiuto che ne consegue dovrà essere sempre inteso come importo **massimo** dell'aiuto concedibile: nel caso in cui le proiezioni ex ante si dimostrino più pessimiste rispetto ad un andamento che, inaspettatamente, dovesse produrre più entrate del previsto, e quindi si verificasse la circostanza che il beneficiario abbia ricevuto un aiuto maggiore rispetto a quello effettivamente spettante in applicazione del Regolamento 651, si dovrà procedere al recupero della parte dell'aiuto eccedente l'effettivo deficit di finanziamento.

Al fine di evitare aggravii amministrativi e procedurali, è plausibile richiedere al beneficiario una rendicontazione annuale che dia evidenza degli effettivi flussi di cassa riferiti all'investimento in parola (bilanci consuntivi o contabilità consuntiva a chiusura dell'esercizio finanziario), consentendo in tal modo all'amministrazione di monitorare e quantificare l'eventuale aiuto eccedente concesso, ai fini del necessario recupero da effettuarsi ragionevolmente a conclusione del periodo rilevante, coincidente con il periodo di ammortamento specifico del caso.

In particolare nei casi di infrastrutture gestite direttamente da soggetti pubblici, in un'ottica di semplificazione amministrativa e procedurale, in alternativa ad una clausola di recupero dell'aiuto eccedente riscontrato, è ragionevole prendere in considerazione l'ipotesi di vincolare l'ente al reinvestimento di tali eccedenze in interventi coerenti con le proprie finalità istituzionali.

5.b. Previsioni ex ante disattese da minori entrate

Mutatis mutandis, nell'ipotesi di previsioni più ottimiste rispetto all'effettivo andamento dei flussi di cassa dell'investimento in parola, e quindi qualora l'aiuto concesso risulti inferiore all'effettivo deficit di finanziamento, non sarà possibile rettificare l'importo dell'aiuto ex post in quanto l'ammontare dell'aiuto inizialmente definito ex ante rappresenta l'importo **massimo** astrattamente concedibile.

**REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA
QUESITI IN MERITO ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 56**

- 1. Si chiede conferma che i seguenti costi sostenuti dagli Enti locali ovvero da Consorzi di Enti pubblici (1) sono ammissibili ai sensi dell'articolo 56:**
 - a. progettazione e realizzazione di edifici non dedicati, che restano di proprietà dei Consorzi di Enti pubblici e che sono destinati all'insediamento imprenditoriale di una singola o di una pluralità di imprese, in ogni caso non preventivamente individuate ma selezionate successivamente con procedura di selezione aperta e non discriminatoria;
 - b. progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di:
 - i. impianti a servizio delle aree industriali per la depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, per il trattamento delle acque, per lo stoccaggio dei rifiuti;
 - ii. collegamenti e scalo ferroviario a servizio della zona industriale;
 - iii. mercati coperti e spazi espositivi (fiere);
 - c. acquisto dei terreni per la realizzazione delle infrastrutture locali (in qualità di investimenti materiali ex par. 5);
 - d. progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria, nell'ambito di aree di proprietà dei Consorzi, di infrastrutture a terra e rigenerazione di terreni da destinare alle attività industriali dell'area di competenza;
 - e. progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili sede dei Consorzi/centro direzionale.

- 2. Si chiede conferma che NON ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 56 in quanto "non aiuti di Stato", in analogia agli interventi descritti nella decisione SA. 36346, le seguenti spese sostenute dai Consorzi di enti pubblici (1) nell'esercizio dei pubblici poteri di pianificazione territoriale, espropriazione e urbanizzazione primaria:**
 - a. progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, ad uso collettivo e libero accesso a tutte le imprese insediate, volte a consentire le indispensabili condizioni di edificabilità sia tecniche che igienico-sanitarie, e quindi ad esclusione dei tratti ricadenti all'interno dei singoli lotti privati:
 - i. strade ad uso pubblico;
 - ii. percorsi ciclabili e pedonali;
 - iii. spazi liberi di sosta e di parcheggio;
 - iv. principali reti di fornitura quali: rete di fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, comprese le cabine di trasformazione, rete di distribuzione del gas, illuminazione, cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (solo il tubo);
 - v. aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.

- b. acquisto e rigenerazione di terreni da destinare ad attività industriale tramite demolizione e rimozione delle vecchie costruzioni ed eventuale bonifica nel rispetto del principio “chi inquina paga” (i terreni oggetto di intervento sono messi a disposizione delle imprese con procedura di selezione aperta e non discriminatoria).

3. Si chiede conferma che, ai fini del calcolo del costo ammissibile ai sensi del paragrafo 6, si possa utilizzare il metodo individuato dalla Commissione europea nell’ambito dei Fondi Strutturali per i c.d. progetti generatori di entrate. Nelle more degli atti delegati per l’attuazione dell’articolo 61 del Regolamento (UE) 1303/2013, si chiede di poter fare riferimento alla metodologia descritta nel documento COCOF 07/0074/03 (Informativa presentata al COCOF - note guida in merito all’articolo 55 Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006: progetti generatori di entrate).

In caso affermativo, si chiede se il **tasso di attualizzazione** da utilizzare per calcolare il margine operativo con riferimento alle diverse infrastrutture che generano entrate possa essere quello indicato nel documento di cui al punto 6 (5%) o se sia necessario fare riferimento ad altro tasso, quale ad esempio quello indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in tale ultimo caso se possa essere utilizzato il tasso base a cui vanno aggiunti 100 punti base.

(1) I Consorzi di Enti pubblici sono costituiti da enti pubblici anche territoriali e presentano una partecipazione mista di imprese ma sempre minoritaria con adesione su base volontaria. Essi annoverano tra i loro fini la creazione delle condizioni necessarie per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese in aree industriali, esercitando a tal fine pubblici poteri legati alla programmazione e pianificazione urbanistica ed urbanizzazione primaria, come anche attività economiche al servizio delle imprese insediate nelle aree industriali di rispettiva competenza.

QUESTIONS AND ANSWERS ON THE APPLICABILITY OF ARTICLE 56-GBER**1. Please confirm that the following costs incurred by local authorities or by consortia of public bodies (1) are eligible under Article 56:**

- a. design and construction of non-dedicated buildings which remain under the ownership of consortia of public bodies and which are intended for the location of one or more businesses, in any case not previously identified but selected subsequently by an open and non-discriminatory selection procedure;
- b. design, construction and extra maintenance of:
 - i. facilities to serve the industrial areas for the treatment of sewage from production plant, water treatment and waste storage;
 - ii. transport connections and railway station to serve the industrial estate;
 - iii. covered markets and exhibition spaces (fairs);
- c. purchase of land to build local infrastructure (as tangible investments under paragraph 5);
- d. design, construction and extra maintenance, in areas owned by the consortia, of ground infrastructure and regeneration of land for industrial activities in the area for which they are responsible;
- e. design, construction and extra maintenance of buildings of the headquarters/head offices of the consortia.

Please note that, as long as they are considered beneficiaries of State aid, both local authorities and consortia of public bodies may receive State aid for investment into local infrastructure without the need to notify the Commission under the provisions of Article 56 of the GBER. Therefore, in principle, all investment cost for the development of such project minus any operating profit to be obtained from such investment over its lifetime may be subsidised. However, some of the investment cost items that you describe above need further clarification as it is not clear if they would even be considered State aid in the first place. Please note that this provision may not cover the granting of operating aid, including any cost of maintaining the infrastructure during its operating lifetime. Therefore, cost defined above as 'extra maintenance' do not seem to fall in the category of investment aid. Also, the building of dedicated infrastructure (for the use of a specific undertaking) is not covered by this provision.

The purchase of land itself does not fall under the GBER as the purchase of land should be done on a market conform basis in the form of a tender. If the selling price is not market conform, the aid beneficiary is not the investor but the seller of the land. There are not obvious compatibility grounds for this type of operating aid to the seller of the land.

2. Please confirm that the following expenditure incurred by consortia of public bodies (1) in the exercise of official powers of land use planning, expropriation and provision of basic urban infrastructure do NOT fall within the scope of Article 56 as they are 'not State aid,' along the lines of the measures described in decision SA. 36346:

- a. design, construction and extra maintenance of the following basic urban infrastructure works, for collective use and with free access for all the businesses located in the area, intended to provide the sanitary and technical conditions necessary for construction, thus not including sections located within individual private plots:

- vi. public roads;
 - vii. cycle paths and footpaths;
 - viii. free stopping and parking areas;
 - ix. main supply networks such as: sewage network, water supply network, electricity distribution network including transformer stations, gas distribution network, lighting, multi service shafts, ducts for telecommunications networks (tube only);
 - x. green spaces or areas for environmental mitigation and enhancement of the landscape.
- b. purchase and regeneration of land to be made over to industrial activity through demolition and removal of old buildings and possibly reclamation in accordance with the 'polluter pays' principle (such land is made available to businesses through an open and non-discriminatory selection procedure).

The construction and maintenance of public works, cycle paths, footpaths and free stopping and parking areas is a non-economic activity irrespective of decision SA.36346, provided none of these infrastructures is dedicated to a particular user in which case it falls under the State aid rules.

As regards supply networks (sewage, water supply, etc.), as long as the conditions under the GRW-decision are met, it constitutes connecting works only in order to revitalise land (therefore not the main network as seems to be implied above) the investment is made in exercise of official public powers there should be no State aid involved.

Furthermore, the activity of purchase of land needs to comply with the principles of the land sale communication as is also explained in the decision SA.36346.

As regards the regeneration of land in the sense of removing all harmful substances and returning it to industrial activity, this may not be considered, in all circumstances, as exercise of official powers. This should be decided on a case by case basis, depending on the situation of the land and considering the application of polluter pays principle (only in circumstances when the one actually causing the damage cannot be identified or be made to suffer the costs).

Also, the possibility to argue exercise of official powers only applies to public bodies that invest in exercise of their official powers and cannot be extended to partner private companies/businesses.

- 3. Please confirm that for the purpose of calculating the eligible cost under paragraph 6, it is possible to use the method identified by the European Commission in the context of the Structural Funds for revenue-generating projects.** Pending the delegated acts for the implementation of Article 61 of Regulation (EU) No 1303/2013, we would ask to be able to refer to the methodology described in COCOF document 07/0074/03 (Information presented to COCOF - guidance notes on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating projects).

If the answer is yes, we would ask whether the discount rate to be used in calculating the operating margin with reference to the various revenue-generating infrastructures can be that indicated in the document in point 6 (5 %), or whether it is necessary to refer to another rate, for example the rate indicated in the Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates (2008/C 14/02), and, in the latter case, whether it is possible to use the base rate plus 100 basis points.

The eligible cost shall be calculated in accordance with the GBER methodology concerning infrastructures: the total investment cost is calculated and the operating profit is deducted from this total. The difference may be subsidised with State aid. If the operating profit of the investment over its lifetime is equal to 0 (operating cost=operating benefit), the entire investment cost may be subsidised. If the operating profit is negative (operating cost > operating benefit) only the total investment cost may be subsidised.

The discount rate to be used is the rate indicated in the Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates (2008/C 14/02). When calculating the NPV, all provisions of the communication are applicable, including the possibility to add 100 basis points.

(1) Consortia of public bodies are composed of public authorities, including regional and local authorities, with some businesses also taking part, though always in a minority and on a voluntary basis. Among their objectives is the creation of the necessary conditions to establish and develop businesses in industrial areas, using official powers linked to urban planning and basic urban infrastructure development, and also economic activities to serve the businesses located in the industrial areas for which they are each responsible.

Esempi di calcolo delle intensità massime di aiuto concedibili applicando il metodo del deficit di finanziamento ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014

Considerato che per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti concedibili non superano la differenza tra i costi ammissibili ed il risultato operativo dell'investimento stesso, si consideri l'esempio di seguito riportato, in cui i costi ammissibili sono pari a 27 milioni di euro. Negli esempi che seguono il risultato operativo è positivo, negativo e nullo ed il tasso di attualizzazione è quello di cui alla Comunicazione 2008/C 14/02 aumentato di 100 punti base.
(Cfr. Decreto del MISE del 24 dicembre 2014)

1^ caso - risultato operativo positivo

Valori in euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Costi ammissibili (investimento)	27.000.000										
<i>Costi funzionamento</i> (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Entrate</i> (flussi di cassa attesi)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Entrate - Costi (risultato operativo)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Tasso attualizzazione (***)	1,34%										
Risultato operativo attualizzato	22.661.860										
Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato	4.338.140										

- a) Costi ammissibili 27.000.000
- b) Intensità massima concedibile 100%
- c) Aiuto calcolato come % costi ammissibili 27.000.000
- d) **Aiuto effettivamente concedibile 4.338.140**
- d/a *100 Intensità di aiuto spettante **16,07%**

2^ caso - risultato operativo negativo

Valori in euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Costi ammissibili (investimento)	27.000.000										
<i>Costi funzionamento</i> (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Entrate</i> (flussi di cassa attesi)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Entrate - Costi (risultato operativo)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Tasso attualizzazione (***)	1,34%										
Risultato operativo attualizzato	-1.030.085										
Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato (poiché il r.o. è negativo vale il totale dei costi ammissibili)	27.000.000										

- a) Costi ammissibili 27.000.000
- b) Intensità massima concedibile 100%
- c) Aiuto calcolato come % costi ammissibili 27.000.000
- d) **Aiuto effettivamente concedibile 27.000.000**
- d/a *100 Intensità di aiuto spettante **100,00%**

3 ^ caso - risultato operativo pari a zero

Valori in euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Costi ammissibili (investimento)	27.000.000										
<i>Costo funzionamento</i> (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Entrate</i> (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Entrate - Costi (risultato operativo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasso attualizzazione (***)	1,34%										
Risultato operativo attualizzato	0										
Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato	27.000.000										

a)	Costi ammissibili	27.000.000
b)	Intensità massima concedibile	100%
c)	Aiuto calcolato come % costi ammissibili	27.000.000
d)	Aiuto effettivamente concedibile	27.000.000
d/a *100	Intensità di aiuto spettante	100,00%

(***) Il tasso di attualizzazione cambia nel tempo. Il tasso di attualizzazione tempo per tempo vigente che deve essere preso in considerazione è reso disponibile alla seguente pagina web:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

“Avvio dei lavori”: cenni sulla normativa nazionale di riferimento

AVVIO DEI LAVORI IN EDILIZIA

La normativa edilizia vigente è costituita dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

In particolare, per quanto attiene la determinazione dell’avvenuto avvio dei lavori, è necessario riferirsi singolarmente ai tre regimi autorizzatori cui sono soggetti gli interventi aventi rilevanza edilizia.

Tali regimi sono:

1. Attività edilizia libera;
2. Denuncia di inizio attività (DIA) ovvero Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ove applicabile;
3. Permesso di costruire.

Attività edilizia libera

L’art. 6 “Attività edilizia libera” del dpr 380/2001 individua due principali categorie di lavori eseguibili “in libera”:

- al comma 1 sono elencati quelli non soggetti alcun titolo abilitativo o comunicazione di avvio lavori (che può essere comunque presentata volontariamente dall’interveniente), che sono in sintesi:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche ...;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo...;
 - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola...;
 - e) le serre mobili stagionali...
- al comma 2 quelli realizzabili previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, che sono in sintesi:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) [ndr. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso];
 - b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità...;
 - c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,...ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 - d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) [ndr. centro storico]...;
 - e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
 - e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

Per completezza si evidenzia che, come stabilito al comma 6, le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2.

Inoltre giova ricordare che nella manutenzione ordinaria sono ricompresi anche interventi quali, ad esempio, la sostituzione dei serramenti esistenti con altri infissi costituiti dallo stesso materiale, che non sono qualificabili come “spese di funzionamento” al pari della tinteggiatura delle pareti.

Permesso di costruire

L'art. 10 “Interventi subordinati a permesso di costruire” del dpr 380/2001 individua i lavori eseguibili previo rilascio da parte dell'Amministrazione del Permesso di costruire, che sono in sintesi:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia...

In particolare, il comma 2 dell'art. 15 “Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire” dispone che *“il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”*, pena la decadenza dal titolo e quindi l'impossibilità di eseguire l'intervento.

DIA o SCIA

L'art. 22 “Interventi subordinati a denuncia di inizio attività” e l'art. 23-bis “Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori” del dpr 380/2001 individuano in forma residuale rispetto a ciò che non è soggetto al titolo più gravoso (Permesso di costruire, ove la comunicazione di avvio è sempre obbligatoria) ovvero a ciò che eseguibile in edilizia libera (ove la comunicazione di avvio è limitata alle casistiche ex art. 6, comma 2) i lavori eseguibili previa presentazione della DIA o della SCIA.

Nel caso della SCIA, l'inizio lavori può avvenire anche il giorno stesso della presentazione della Segnalazione ovvero in data successiva espressamente indicata ovvero, se dovesse essere necessaria l'acquisizione di pareri o autorizzazioni (ad esempio soprintendenza, paesaggio...), solo successivamente all'avvenuta acquisizione di detti atti di assenso.

La DIA, invece, dev'essere presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Esempi di cumulo (aiuti di stato alla formazione)

Esempio 1: misure di aiuti che non costituiscono cumulo

Base giuridica: Art.8

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

Una PMI può ricevere allo stesso tempo aiuti per costi connessi ad un progetto di formazione (art.31.3), quelli per l'acquisto di un macchinario (art.17.2, lett. a)) nonché i costi connessi alla partecipazione a fiere (art.19.2) poiché si tratta di attività diverse con costi ammissibili diversi.

Esempio 2: ipotesi di cumulo tra aiuti in esenzione e *de minimis*

Base giuridica: Art.8

“5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.”

Una piccola impresa ha ottenuto dalla Regione un bonus occupazionale in *de minimis* per assumere un giovane (soggetto svantaggiato); le spese ammissibili corrispondono ai costi salariali (800€ di contributo pubblico mensile per 12 mesi, 5€/ora).

La medesima impresa vorrebbe poi chiedere un sussidio finalizzato alla formazione del soggetto assunto (ad es. corso d'inglese).

L'art.31 del reg.651/2014 relativo agli aiuti alla formazione prevede costi ammissibili che possono essere così riassunti (schema esemplificativo):

- Spese di gestione e realizzazione del corso di formazione (docenti, materiali, forniture, funzionamento, spese amministrative, eccetera)

- spese dei partecipanti alla formazione (costo salariale - tale costo è chiamato anche “mancato reddito” in quanto generato dall'aver distolto il personale dal processo produttivo).

Poiché il costo salariale è già stato finanziato per intero con il *de minimis*, esso non potrà essere considerato tra le voci di costo ammissibili all'aiuto alla formazione.

Esempio 3: ipotesi di cumulo tra aiuti in esenzione

Base giuridica: Art.8

“3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.”

Un piccola impresa ha ottenuto un incentivo per assumere un soggetto svantaggiato, sotto forma di aiuto in esenzione. La spesa ammissibile è costituita dai costi salariali, con un'intensità massima prevista del 50% (400€ di contributo pubblico mensile per 12 mesi, pari a 2,5€/ora per 40 ore settimanali).

Anche in questo caso l'impresa vorrebbe richiedere, nello stesso periodo temporale, un finanziamento per la formazione del soggetto assunto (progetto formativo di 600€, durata 4 mesi, 1 lezione a settimana per 2 ore, per 32 ore totali).

Il progetto formativo è composto dalle seguenti voci di costo:

[tab.1]

Spese di gestione e realizzazione del corso di formazione:	440€
Spese partecipanti (cioè costo salariale o mancato reddito):	160€ [corrispondente al costo orario lordo in busta paga relativo a 32 ore di formazione (2 ore a settimana per 16 settimane) 5€/ora]
Totale:	600€

La formazione per le piccole imprese può essere finanziata dal pubblico fino al 70% dei costi (420€); il cofinanziamento privato sarà pari al 30% (180€).

Poiché nei quattro mesi di corso le due misure prevedono in parte gli stessi costi ammissibili (costi salariali), si dovrà applicare la regola del cumulo; pertanto per la voce di costo “spese partecipanti” si dovrà tenere in considerazione anche l'intensità del primo aiuto già ricevuto, per non superare l'intensità più alta ammissibile (70%).

Supponendo che il cofinanziamento privato del corso di formazione sia imputato in quota parte su tutte le voci di costo che compongono il progetto formativo, per la voce “spese partecipanti” l'intensità dell'aiuto concedibile non sarebbe più pari al 70% bensì al 20%, poiché il 50% era già stato concesso per l'assunzione (il primo aiuto). Il privato contribuirà sempre al 30%, come evidenziato in tabella 2.

[tab.2]

In sintesi: Cumuli sul “costo salariale” (spese partecipanti) del corso di formazione			
	Valore percentuale	Importo corrispondente	Costo orario
Costo salariale ammissibile	100%	160€	5€/h
Intensità massima ammissibile.	70%	112€	3,5€/h
Di cui:			
- Quota già finanziata tramite aiuto all'assunzione (primo aiuto)	50%	80€	2,5€/h
- Quota di finanziamento pubblico residuale per la formazione (secondo aiuto)	20%	32€	1€/h
Cofinanziamento privato	30%	48€	1,5€/h

Di conseguenza il conto economico risulterà come evidenziato in tabella 3.

[tab.3]

Voce di costo	Importo complessivo 100%	Finanziamento pubblico 70%	Finanziamento privato 30%
Spese di gestione e realizzazione:	440 €	308 €	132 €
Spese partecipanti di cui:	160€ -	112€ -	48 €
<i>Primo aiuto all'assunzione</i>	80€ =	80€ =	
Aiuto alla formazione concedibile	80€	32€	
Totale "effettivo"	520 €	340 €	180 €

In conclusione il costo complessivo del progetto formativo dovrà tenere conto, per la voce "spese partecipanti", anche della quota di cofinanziamento pubblico del primo aiuto già ricevuto dall'impresa.

Pertanto la parte di finanziamento pubblico su questa voce di costo ammonterà a 32€, mentre il contributo privato corrisponderà sempre al 30%, pari a 48€ di "mancato reddito", che l'impresa potrà rendicontare attraverso la presentazione della busta paga del lavoratore.

Complessivamente, al netto dell'aiuto già ricevuto, l'importo totale del finanziamento pubblico "effettivo" che l'impresa potrà ricevere per la formazione non sarà di 420€ bensì di 340€; allo stesso modo anche l'importo complessivo del progetto formativo non sarà di 600€ bensì di 520€.